

*“ Nulla può essere
compreso
senza immagini ”*

Giudizi Penali Foglio delle Notizie Uffici Giudicanti

INDICE (tra parentesi numero della/le slide)

≈ Regole generali da n. 2 a n. 48 ≈ Regole spesa anticipate da n. 49 a n. 51 ≈ Regole spese prenotate a debito da n. 52 a n. 58 ≈ Regole spese gratuite n. 59 ≈ Regole spese straordinarie n. 60 ≈ Spese UNEP n. 61 ≈ Chiusura Foglio Notizie da n. 62 a n. 65 ≈ Attestazione Chiusura del Foglio Notizie da 66 a n. 90 ≈ Procedure particolari da n. 91 a n. 139
{abolitto criminis, amnistia, indulto, grazia, prescrizione del reato, condono, sospensione condizionale della pena, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, archiviazione per mancanza di procedibilità, estinzione del reato perché il fatto non costituisce reato, giudizio di prevenzione, giudizio di esecuzione penale, giudizio di sorveglianza, applicazione della pena su richiesta di parte, decreto penale, remissione querela, oblazione, spese demolizione, esito positivo messa alla prova, estinzione del reato per condotta riparatoria, guida in stato di ebbrezza, azione civile indiretta, traduzione interprete, ignoti, custodia, spese per analisi sostanze sequestrate, intercettazioni, traduzioni intercettazioni, intercettazione del latitante, rogatorie, estradizione, riconoscimento sentenze straniere, processo penale minorile, stralcio, collaboratore di giustizia, testimone di giustizia, art. 115-bis, difensore d'ufficio, difensore persona irreperibile, difensore minore, programma di protezione, spese beni sequestrati, spese beni confiscati, rigetto ammissione pss, cassazione con rinvio, onlus, rogatorie. Estradizioni. Mandato di arresto europeo } ≈ Impugnazione e art. 13-quater tusc da n. 140 a n. 148 ≈ Registrazione da n. 149 a n. 154 ≈ Trascrizione da n. 155 a n. 160 ≈ Manuale operativo SIAMM (stralcio) da n. 161 a n. 171 ≈ Tabelle riepilogative da n. 172 a n. 183

Corso in slide aggiornato Aprile 2024

**a cura del dottor
Caglioti Gaetano Walter**

**Se ne autorizza l'uso purché
ne venga indicata la fonte**

**by
C. G W.**



REGOLA GENERALE

**La tenuta, la chiusura e
l'annotazione
nel/del
foglio delle notizie
nel fascicolo processuale
è
OBBLIGATORIA
anche quando non ci sono
spese da annotare**


by
C. G. W.

{ Circolare 26 giugno 2003 n 9, Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 punto 6), lettera a),
Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, DOG.11/12/2017.0232170.U e Provvedimento
del 7 gennaio 2021 }

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.




REGOLA GENERALE

by
C. G. W.



II FOGLIO DELLE NOTIZIE
va analizzato in rapporto
alle tre fasi, o passaggi :

**tenuta
e
annotazioni**
fase o passaggio
espressemente prevista dalla
norma articolo 280 c 1 e 2 tusc



chiusura
fase o passaggio
prevista/o
da disposizione ministeriale



**attestazione
di recupero**
fase o passaggio
prevista/o
da disposizione ministeriale

il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito
{ cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004 prot. n. 116/1/10062, DOG.11/12/2017.0232170.U, Provvedimento 7 gennaio 2021 Min. Giustizia in Foglio diretto }

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Ai sensi della circolare 9/03 il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali.



DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U il foglio notizie sia sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero (MIA NOTA = in questo caso quello che difetta non è la mancanza di titolo come accade ad esempio se manca la disposizione ex art. 110 o 133 tuscg, ma l'esistenza proprio della spesa)

Provvedimento 7 gennaio 2021 Min. Giustizia Il foglio delle notizie deve essere compilato, anche ove difettino crediti da recuperare dovendo in tal ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero”.

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.



La Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Ministero Giustizia al punto 6), lett. a) espressamente prevede che *«il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale»*, senza operare alcuna esclusione a riguardo.

la circolare DAG.01/02/2021.0020266.U ribadisce la necessità alla *corretta compilazione e per ciascuna fase del giudizio* del foglio notizie affinché al momento della riscossione non siano tralasciate somme da introitare in favore dello Stato.



REGOLA GENERALE



PROCESSO CIVILE ANNOTAZIONE

nei registri mod. 1/A/SG e 2/A/SG
e nel foglio delle notizie

by
C. G. W.

Annotazione
spese anticipate
e/o
prenotate a debito
da parte dello Stato

nelle ipotesi di :

Ammissione a gratuito patrocinio

*Pubblica amministrazione
parte nel processo*

*Pubblico Ministero
parte nel processo civile*

*Concessionario
le annotazioni, chiusura e recupero a carico
del concessionario stesso*

*Espressa disposizione di legge
che dispone anticipazione e/o prenotazione a debito*

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Annotazione
nei registri tusc
e nel foglio delle
notizie spese anticipate
e/o prenotate a debito
si ha

Ufficio giudicante

nelle ipotesi di

- Ammissione al gratuito patrocinio
- costituzione di parte civile
- Pubblica amministrazione o ente onlus parte civile nel processo
- espressa disposizione normativa che dispone anticipazione e/o prenotazione a debito



Ufficio requirente

per spese occorrenti

fase delle indagini

fase processuale

- spese di giustizia (consulenze, custodie, traduzioni) cap.1360
- intercettazioni telefoniche e ambientali cap. 1363
- testimoni, consulenze

Le spese che si producono negli Uffici requirenti vengono **annotare** a cura delle segreterie nei registri spese e nel foglio notizie e trasmesse, con **attestazione passaggio ad altra fase**, alla cancelleria del giudicante che provvederà alla **chiusura e attestazione** unitamente alle eventuali spese sorte nel processo in relazione all'esito del giudizio

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.

PROCESSO PENALE MINORILE

obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura in merito agli adempimenti sulla tenuta del foglio delle notizie nel processo penale minorile, nel caso di sentenza irrevocabile o di altro provvedimento definitorio del giudizio

cfr. provvedimento 7 gennaio 2021

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

FOGLIO delle NOTIZIE tenuta e annotazioni

fase o passaggio
espressamente prevista dalla
norma articolo 280 c 1 e 2 tusg



ART. 280 (R)

(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
Comma 2. *L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito **riporta** nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.*

REGOLA GENERALE

nel Foglio delle notizie vanno annotate esclusivamente le somme che lo Stato anticipa nelle forme della “prenotazione a debito” e della “anticipazione”

* *Fonte: articolo 280 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115e circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003*



by
C. G. W.

Nel foglio delle notizie va annotata :

≈ l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito (art. 59 Testo unico imposta di registro)

→ *“ Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie “rif. circolare Min. Giustizia n. 9 del 26 giugno 2003*

→ *avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997,*

nel nuovo applicativo SIAMM con l'annotazione sui registri mod. 1/A/SG e 2 /A/SG si ha l'implementazione del foglio notizie

[*cfr. vademecum dell' 11 dicembre 2017 al paragrafo 3 a) – Note sulla compilazione- dispone che “il foglio notizie sia gestito utilizzando l'apposita funzionalità del SIAMM che permette l'automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul Mod. 1/A/SG (spese anticipate dall'Erario) e di quelle registrate sul Mod. 2/A/SG (spese prenotate a debito)]*

REGOLA GENERALE

Il Foglio Notizie essendo finalizzato al recupero di spese, esistendone le condizioni, è

DOCUMENTO CONTABILE

da qui la necessità della massima attenzione nella tenuta dello stesso (cfr = art. 280 comma 1 *nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie...*) per non incorrere in responsabilità contabile (cfr= punto 6 circolare 9/2003) e, di conseguenza, rispondere per danni erariali



Ai sensi della circolare DAG10/07/2011.0097630.U “..si raccomanda che la redazione del foglio notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che riguarda la natura della spesa che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo, sia per quel che attiene all’importo dovuto..” .



Nel foglio delle notizie andranno riportate, per data, importo e tipologia:

- tutte le spese prenotate a debito
- tutte le spese, ripetibili, anticipate dall'erario

All'atto in cui il magistrato, anche con riferimento al PM , liquida una spesa la stessa va riportata nel mod. 1/ASG e annotata nel Foglio notizie e il decreto , regolarmente comunicato, va trasmesso al Funzionario Delegato per il successivo pagamento

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

sottofascicolo per le spese di giustizia



Ai sensi della circolare 9/03 *È opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio notizie e copia degli atti relativi ai pagamenti effettuati..”* .

Nota 1/14047/44/NV(U)03 del 5 novembre 2003

In materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere necessariamente formato un fascicolo di ufficio per ogni istanza presentata (artt. 93 e 126, comma 3, TU spese di giustizia) nel quale deve essere inserita la documentazione prodotta dall'interessato nonché l'originale provvedimento di ammissione , di inammissibilità o di rigetto..

In considerazione dello stato in cui generalmente versano i fascicoli processuali nonché delle esigenze di tutela dei dati personali dell'interessato (legge 31 dicembre 1996 n. 675) si ritiene preferibile che il fascicolo contenente gli atti e la documentazione prodotta dall'interessato sia conservato con separata fascicolazione e relativa raccolta.

Ciò oltre ad un alleggerimento del fascicolo processuale, consentirebbe il miglior esercizio della custodia per atti che se pur riguardanti il procedimento principale non sono necessari al suo svolgimento.

Nel contempo l'ammissione o la revoca risulterebbero da copie da inserire nell'incarto processuale

REGOLA GENERALE

foglio delle notizie va tenuto in tutti i fascicoli
ma l'annotazione avviene
SOLO
al sorgere di spese anticipate o prenotate a debito



nel giudizio, civile o penale, con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o, nel giudizio civile, se una, o più, delle parti, sia una Pubblica Amministrazione, o nei casi espressamente previsti dalla legge



Esempio nel processo penale :

-nel caso in cui la parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta al pagamento delle spese al testimone dalla stessa citata l'ordine con il quale il funzionario quantifica ex art. 119 DPR 115/02 = le spese **NON vanno annotato nel foglio notizie**
-mancato pagamento dell'anticipazione forfettaria (art. 30 tusg) dalla parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato si recupera = la spesa **NON va annotato nel foglio notizie**

REGOLA GENERALE

Nel processo civile
e penale
NON VANNO
ANNOTATE



by
C. G. W.

nei registri spese e nel FOGLIO delle NOTIZIE

- le spese forfetizzate nel processo penale,
- le pene pecuniarie,
- le sanzioni pecuniarie processuali,
- le sanzioni amministrative pecuniarie,
- le sanzioni pecuniarie civili,

per questi casi (articolo 2 convenzione del 28 dicembre 2017) è il concessionario che provvede alla quantificazione e all'iscrizione a ruolo degli importi

-ogni altra spesa di giustizia in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore

Vedi slide che segue

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.

SPESE ESCLUSE art. 69 T.U. spese di giustizia

Sono escluse dalle spese di giustizia:

- a) la sepoltura dei detenuti
- b) la traduzione dei detenuti
- c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico
- d) Il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo

Vedi slide che segue

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.

Le spese di sepoltura dei detenuti sono disciplinate dall'art. 44. legge n. 354/1975 e dall'articolo 92 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

I detenuti morti sono a disposizione dei congiunti, in mancanza di questi, si procede a spese del Comune (D.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria).

Trasferimento dei detenuti

la disciplina del r.d. 2701 è completamente sostituita.

Oggi le spese sono tutte a carico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che provvede attraverso la polizia penitenziaria (art. 42 bis, legge n. 354/1975, aggiunto nel 1992, operativo dal 1996).

Nel testo si è sostituito il termine trasferimento dei detenuti (ex art. 125 tariffa penale) con il termine traduzione, in quanto nella legge 354/1975 con il termini; "trasferimento" si intende il trasferimento da un istituto ad un altro, mentre nel testo in commento ci si riferisce alla traduzione ex art. 42-bis della medesima legge (sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione: di restrizione della libertà personale).

Trasporto, custodia e sepoltura di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico

Le spese sono di competenza dei Comuni (d.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria), salvo che non siano disposti accertamenti dall'autorità giudiziaria, nel qual caso esse divengono spese di giustizia e non occorre previsione specifica.

Trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servano al processo

non è più attuale la disciplina prevista dal r.d. n. 2701/1865.

Oggi si provvede a mezzo posta, affrontando spese che gravano su quelle dell'ufficio, o utilizzando per trasporto personale dipendente o degli uffici giudiziari o della P.G.

Si tratta di spese rientranti tra quelle di ufficio, non riferibili al singolo processo.

Vedi slide che segue

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.

IPOTESI PARTICOLARI
spese da **NON ANNOTARSI**
nel Foglio delle Notizie

≈ **traduzione di convenzioni o trattati internazionali** : possono essere pagate con il sistema delle spese di giustizia, senza possibilità di ripetizione (nota min. Giustizia 7 febbraio 1987 n. 4/258/3)

≈ **tossicodipendenza** non sono ripetibili le spese relative a comunicazioni e perizie e le spese postali (circ. min. Giustizia 22 maggio 1976 n. 4/1160/21 e min. Giustizia 13 novembre 1984 n. 5/2466/258/03-1)

≈ in materia di **misure di sicurezza** le somme anticipate per le trasferte per esame di testi o per perizie sono liquidabili ma non ripetibili (min. Giustizia 13 maggio 1968 n. 4/474/37)

≈ in materia di **procedimento di sorveglianza** non sono recuperabili le spese, salvo il caso di condanna a sanzioni e penalità nel giudizio di cassazione (min. Giustizia 2 luglio 1988 n. 8/1295/9), le spese per le attività peritali sono liquidabili ma non ripetibili (min. Giustizia 3 maggio 1965 n. 4/1954/37)

≈ le spese per **intercettazione telefonica** restano a carico dello Stato quelle il cui procedimento penale si concluda con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato (min. Giustizia 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38)

≈ ≈ **visite medico fiscali** a condannati non sono ripetibili (min. Giustizia 4 giugno 1962 n 4/1261/37 e 16 novembre 1967 n4/1813/40-12)

≈ sono a carico dell'Erario senza diritto a recupero le spese per **visite mediche disposte dal giudice tutelare** ai sensi dell'articolo 3 , c 2, legge 13 maggio 1978 n 180 e succ. mod e int., essendo prevalente l'interesse pubblico

- 1 -

REGOLA GENERALE



le spese forfettarie Allegato A
decreto ministeriale
10 giugno 2014 n 214

**NON VANNO RIPORTATE
NEL FOGLIO DELLE NOTIZIE**

Ai sensi della convenzione 28 dicembre 2017, che ha modificato quella del 23 settembre 2010 in premessa **il concessionario** provvede “alla gestione del credito mediante le seguenti attività: *a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione dei crediti, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni”..*

Art. 5 convenzione 28 dicembre 2017

Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito

*1. L'ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la Segunte documentazione: **a)** nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all'allegato modello A1, per il processo civile; **b)** copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; **c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo;***

spese forfettarie Allegato A decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214

by
C. G. W.

Definitiva del processo in primo grado

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale: a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso in cui vengono condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) -	Importo: 60 euro;
2) Definizione del processo in giudizio ordinario: a) sentenza di condanna emessa in stato di giudizio abbreviato -	Importo: 150 euro;
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso in cui vengono condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) -	Importo: 60 euro;
3) Definizione del processo in giudizio: a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio -	Importo: 180 euro;
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di sentenza definitiva in giudizio e di decreto di giudizio sommario -	Importo: 150 euro;
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio sommario -	Importo: 150 euro;
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio sommario -	Importo: 150 euro;
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di sentenza definitiva in giudizio -	Importo: 150 euro;
f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso in cui vengono condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di sentenza definitiva in giudizio -	Importo: 60 euro;
g) sentenza di condanna emessa nel giudizio di rinvio al giudice di pace -	Importo: 150 euro;
h) sentenza di condanna in Corte d'Assise -	Importo: 150 euro;
4) Definizione del processo mediante rinvio in giudizio: a) sentenza che dichiara l'improvvisabilità per insussistenza di querela nel corso del giudizio di primo grado -	Importo: 60 euro;
b) sentenza che dichiara l'improvvisabilità per insussistenza di querela nel corso del giudizio di primo grado di giudizio -	Importo: 30 euro;
5) Definizione del processo mediante rinvio in giudizio: a) sentenza che dichiara l'insussistenza del reato a seguito di domanda di ottimazione proposta nel corso delle indagini preliminari o in ogni altro caso -	Importo: 30 euro;

Giudizi di impugnazione

1) sentenza e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in corso al giudizio di rinvio -	Importo: 60 euro;
2) sentenza in Corte d'assise d'appello -	Importo: maggiorazione di 20 euro;
3) sentenza e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio -	Importo: 60 euro;

Altri procedimenti

	Importo: 60 euro;
--	-------------------

Vedi slide che segue

REGOLA GENERALE

spese forfettarie Allegato A decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214



by
C. G. W.

spese forfettarie Allegato A decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214

Definitiva del processo in primo grado

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale: a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso in cui i rapporti condanna il pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) -	Importo: 60 euro.
2) Definizione del processo in giudizio ordinario: a) sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato -	Importo: 150 euro;
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso in cui i rapporti condanna il pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) -	Importo: 60 euro.
3) Definizione del processo in giudizio ordinario: a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio -	Importo: 180 euro;
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio ordinario -	Importo: 150 euro;
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio abbreviato -	Importo: 150 euro;
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo -	Importo: 50 euro;
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio -	Importo: 150 euro;
f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso in cui i rapporti condanna il pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio -	Importo: 60 euro.
g) sentenza di condanna emessa nel giudizio direttissimo o giudizio di pace -	Importo: 150 euro;
h) sentenza di condanna in Corte d'Assise -	Importo: maggiorazione di 30 euro.
4) Definizione del processo mediante transazione di quietanza: a) sentenza che dichiara l'improvvisabilità per insussistenza di questo nel corso del giudizio di primo grado -	Importo: 60 euro;
b) sentenza che dichiara l'improvvisabilità per insussistenza di questo nei successivi gradi di giudizio -	Importo: 80 euro;
5) Definizione del processo mediante oblativa: a) sentenza che dichiara l'assunzione del reato a seguito di domanda di otturazione presentata nel corso dei rapporti preliminari o in ogni altro caso -	Importo: 30 euro.
Giudizi di impugnazione	
1) sentenza e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i gradi di appello, sia nei dibattimenti che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in corso di giudizio di rinvio -	Importo: 60 euro;
2) sentenza in Corte d'Assise d'appello -	Importo: maggiorazione di 30 euro;
3) sentenza e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di rinvio, sia nei dibattimenti che in camera di consiglio -	Importo: 60 euro;
Altri provvedimenti	Importo: 60 euro;

Le spese in argomento che l'articolo 1 del D.M n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198 qualifica quali *spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 non sono elencate nell'articolo 107 tusc quindi, come avviene ad esempio per le spese di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi o per le spese di intercettazione VANNO (andrebbero) recuperate, per intero, nei confronti dell'imputato anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato.*

Per il concessionario Equitaliagiustizia

[a seguito dell'entrata in vigore delle convenzioni alla quantificazione dell'importo da recuperare provvede il concessionario (art. 2 punto 2 Convenzione 27 dicembre 2017)]

le spese forfettarie Allegato A D.M. n. 214/2014

NON

Vanno recuperate

il consiglio agli uffici in attesa di definitive determinazioni ministeriali è quello comunque di mandare al recupero

Vedi slide che segue

RECUPERO SPESE PROCESSUALI PENALI ART. 205 tusc – CRITICITA' (**mia nota**)

A seguito delle modifiche operate all'articolo 205 tusc dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69



by
C. G. W.

è sorto il problema del recupero delle spese forfettarie anticipate tabella A allegata decreto ministeriale di cui all'art. 205 t.u. nelle ipotesi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Attualmente tali spese sono quantificate nella tabella A allegata decreto ministeriale di cui all'art. 205 t.u. D.M 214/2014
Sono spese che pur formandosi nel processo NON vanno annotate nel foglio notizie.

Il problema al momento è stato mal affrontato dal ministero [=DAG.06/02/2022.0025247.U, DAG.01/04/2019.0069946.U DAG.14/03/2022.0056590.U] che ai quesiti in materia ha risposto focalizzando, in maniera errata, la problematica su diritti e spese dovuti agli ufficiali giudiziari che in quanto espressamente previsti dall'articolo 107 tusc non vanno recuperate a meno, come sottolineato dal ministero, di revoca del patrocinio a spese dello Stato .

La materia del recupero specie nei riguardi delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato soggiace ai principi generali del patrocinio a spese dello Stato :

→ l'ammesso ha diritto, nel processo civile e penale ai soli effetti indicati negli articoli 107,108,131 tusc c.d. *principio della tassatività degli effetti* di cui alla circolare ministeriale DAG.09/02/2011.0017349.U

→ nei confronti dell'ammesso il recupero è possibile, nel processo civile e penale, solo nei casi di a) revoca del patrocinio (articoli 86, 111, 112 e 136 tusc, ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo*) e, nel processo civile, b) nelle ipotesi di rivalsa ex articolo 134 tusc (“ *si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell'articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..*”Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. prot. n. 16318, 08.02.2011)

Le spese in argomento che l'articolo 1 del D.M n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198 qualifica quali *spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 non sono elencate nell'articolo 107 tusc quindi, come avviene ad esempio per le spese di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi o per le spese di intercettazione VANNO recuperate, per intero, nei confronti dell'imputato anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato*

Secondo il concessionario, ricordare che a seguito dell'entrata in vigore delle convenzioni alla quantificazione dell'importo da recuperare provvede il concessionario (art. 2 punto 2 Convenzione 27 dicembre 2017) tali spese però NON andrebbero recuperate , il consiglio agli uffici in attesa di definitive determinazioni ministeriali è quello comunque di mandare al recupero

- 1 -

REGOLA GENERALE TESTIMONIANZA nel PROCESSO PENALE

**DECRETO di LIQUIDAZIONE da PARTE
del FUNZIONARIO ADDETTO all'UFFICIO**

art art. 199 tuscg

1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.



by
C. G. W.

Importi che riguardano rapporti tra privati
NON
vanno annotati
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel foglio delle notizie



Per le testimonianze richieste da parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato e per i testimoni chiesti dalla Pubblica Accusa nel penale liquida il funzionario ai sensi e per gli importi di cui agli artt. 45 e ss tu spese di giustizia, con annotazione dell'importo di spesa nel registro mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie

Importi che anticipa l'Erario
vanno annotati
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel foglio delle notizie
e da recuperarsi, verificatesi le condizioni, unitamente alle altre spese

Vedi slide che segue

- 2 -



in materia di testimoni
il magistrato liquida o
autorizza le spese



--uso aereo

-per il trasporto coattivo dei testi
quando si usano modalità diverse da
quelle previste dagli artt. 46 tu

[= seconda classe sui servizi di linea o al prezzo
del biglietto aereo della classe economica, se
autorizzato dall'autorità giudiziaria.]



DAG.19/02/ 2008.0025091.U - - Spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione Generale è del parere che, anche in seguito all'entrata in vigore del DPR 115/02, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 46 possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'art. 70 della richiamata disposizione legislativa. E' inoltre sottinteso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'art. 133 c.p.p.

AVENDO IL PROVVEDIMENTO FINALITA' RISARCITORIE
NON VANNO ANNOTATE NEI REGISTRI DELLE SPESE E NEL FOGLIO delle NOTIZIE

nei casi di spese per visite mediche del teste non comparso
(rif = DAG.15/10/2015.0154118.U) “.. *si ritiene che siffatte
spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h)
del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle
AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con
provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168
del medesimo D.P.R.*

*Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di
accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità
giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e
non amministrativi, questo deve essere stabilito nel rispetto dei
parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla
base del tariffario della singola AUSL”*

**ESSENDO SPESE STRAORDINARIE RIENTRANO EX
ART. 5 TU spese di giustizia TRA LE SPESE RIPETIBILI
ANDRANNO QUINDI ANNOTATE nel registro mod.
1/A/SG e nel foglio notizie**

by
C. G. W.

Vedi slide che segue

- 3 -

ammenda e accompagnamento del teste non comparso



by
C. G. W.

gli articoli sono il 132,133,198 codice di procedura penale e 46 e 47 disp. att. c.p.p. a differenza del civile non risultano termini per eventuale reclamo, il 46 disp att. si limita a stabilire che il provvedimento di accompagnamento coattivo, comprensivo quindi della condanna da 51 a 516 euro a favore della cassa ammende, vada consegnato all'interessato, in questo caso, quindi, è necessario, per il recupero, attendere, nei limiti della prescrizione il deposito della sentenza visto che , ai sensi dell' articolo 47 disp. att. c.p.p., il giudice può revocare l'ordinanza.

LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IN QUESTIONE NON VANNO ANNOTATE NEI REGISTRI DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E NEL FOGLIO DELLE NOTIZIE

**per il versamento alla cassa delle Ammende vedi, da ultimo, Provvedimento 28 marzo 2023
in Filo Diretto**

**recuperabilità delle sanzioni pecuniarie processuali
irrogate dalla Corte di Cassazione
su ricorsi in materia cautelare**



by
C. G. W.

**Foglio delle notizie - Immediata recuperabilità
delle sanzioni pecuniarie processuali irrogate
dalla Corte di Cassazione su ricorsi in materia
Cautelare**

provvedimento 23 novembre 2022 in filo diretto

*Il provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 616
c.p.p., la Corte di Cassazione dichiara
inammissibile il ricorso presentato dalla parte
privata, e la condanna al pagamento della
sanzione pecuniaria processuale,
costituisce titolo definitivo per l'immediata
recuperabilità della correlativa partita di credito,
a termini del combinato disposto art. 202 TUSG e
art. 665 c.p.p. e 227-quater TUSG.*



**Il Ministero
ERRONEAMENTE
inserisce, in filo diretto, il recupero
delle sanzioni pecuniarie nell'Area
del Foglio delle Notizie**

**Le uniche spese da annotare nel
foglio notizie ai sensi dell'art. 280
tuscg sono:**

- ≈ le spese prenotate a debito
ex art. 3 lett s) tuscg**
- ≈ le spese anticipate
ex art. 3 lett. t) tuscg**

REGOLA GENERALE

**TENUTA
O
ANNOTAZIONI**

by
C. G. W.



Nell'arco della durata del processo le modifiche reddituali comportano periodi in cui la parte ha diritto all'ammissione al pss e periodi in cui tale diritto non è riconosciuto ..

La cancelleria nelle annotazioni deve tenere conto del verificarsi di tali situazioni



REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Foglio delle Notizie
con dati errati



Al momento della predisposizione del presente lavoro il programma SIAMM non dà possibilità di apporre correzioni : **il foglio va annullato**
Dalla funzionalità 'Annullamento' è possibile richiamare il Foglio delle Notizie compilato ed annullarlo mediante la registrazione: si potrà così procedere ad una nuova compilazione dello stesso.



Foglio delle notizie fase
o grado di appello
con o senza iscrizioni

Foglio delle Notizie
relative al primo grado
con annotazione di
Spese

Il procedimento è il punto di aggregazione per tutte le iscrizioni e per il titolo per il recupero: per questo motivo è necessario inserirlo nella banca dati del grado di appello

→ andare in "Spese prenotate", "Gestione voci di Spesa", "Inserimento":
cliccare "Nuovo" e inserire i dati relativi ai due gradi o fasi.
→ inserito il procedimento andare in "Foglio delle Notizie", "Compilazione", ricercare il procedimento inserito e, se si vogliono recuperare le iscrizioni delle fasi o gradi precedenti, nella maschera Provvedimento spuntare la casella "Fase o Grado precedente", ricercare e recuperare le spese relative.

REGOLA GENERALE

gestione telematica del foglio delle notizie

Riferimenti :

vademecum 11 dicembre 2017 paragrafo 3 a)

DOG.11/12/2017.0232170.U

DOG.28/06/2018.0142755.U



by
C. G. W.

“il foglio notizie deve essere gestito utilizzando l’apposita funzionalità del SIAMM che permette l’automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul mod. 1/A/SG (spese anticipate dall’Erario) e di quelle registrate sul modello 2/A/SG (spese prenotate a debito).

Si ribadisce l’assoluta necessità che gli uffici abbandonino la gestione cartacea del foglio delle notizie evidenziandosi che l’attuale versione del SIAMM 2.0 permette una gestione quasi interamente digitale del foglio delle notizie ; lo stesso, una volta implementato telematicamente , potrà essere sottoscritto mediante username e password dell’operatore.

E’ quindi necessario che i registri 1/A/SG e 2/A/SG vengano costantemente implementati nel corso del procedimento giudiziale in modo da permettere l’automatica compilazione del foglio notizie.

by
C. G. W.

REGOLA GENERALE



→ **Prima dell' informatizzazione del servizio**


*Al momento in cui si realizza (va) la **spesa anticipata** la cancelleria delle spese pagate dall'erario **provvede** (va) all'annotazione della spesa sul foglio delle notizie, Le Cancellerie, nel momento in cui si realizza una **spesa ammessa alla prenotazione a debito**, **procederanno** all'annotazione della stessa sul foglio delle notizie e successivamente trasmetteranno in duplice copia il foglio suddetto all'ufficio recupero crediti per le relativa annotazione.*

Rif. circolari Min. Giust. n 9 del 26 giugno 2003 e nota 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

→ **ATTUALMENTE** l'implementazione del foglio della notizie avviene in automatico all'atto dell'annotazione in modalità informatica, applicativo SIAMM, della spesa nel reg. mod. 1/A/SG o 2/ASG

nel nuovo applicativo SIAMM con l'annotazione sui registri mod. 1/A/SG e 2 /A/SG si ha l'implementazione del foglio notizie

[Il vademecum dell' 11 dicembre 2017 al paragrafo 3 a) – Note sulla compilazione- dispone che “*il foglio notizie sia gestito utilizzando l'apposita funzionalità del SIAMM che permette l'automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul Mod. 1/A/SG (spese anticipate dall'Erario) e di quelle registrate sul Mod. 2/A/SG (spese prenotate a debito)]*



REGOLA GENERALE

**non coincidenza tra ufficio
che procede all'annotazione e
quello che detiene il fascicolo**



by
C. G. W.

Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004 ...con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia **nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito.**

A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U..




Le problematiche di cui alla richiamata circolare sono superate dalla condivisione tra gli uffici giudiziari delle annotazioni nell'applicativo SIAMM

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

art. 75 tusg

l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.



Ai sensi dell' art. 122

Per i procedimenti **diversi da quello penale** è richiesto, come condizione per l'ammissione , che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate

ART 120

La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IMPUTATO, INDAGATO , RESPONSABILE CIVILE, PARTE CIVILE **DECORRENZA**

*nel processo penale, in caso di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio e, se non risultante dal decreto di ammissione allegato, **attesti anche la data di decorrenza** dello stesso (che, art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, coincide con il momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio); si segnala che nel SIAMM 2.0 - nella parte in cui si inseriscono i dati dell'indagato/imputato — è possibile inserire anche la data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con facilitazione per l'Ufficio che annota diligentemente, perché non deve (poi) trasmettere il provvedimento di ammissione..*

{ cfr. DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U }

Vedi slide che segue

Art. 96. (L) testo unico spese di giustizia (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata...omissis.....

I dieci giorni non costituiscono termine perentorio.

Per la Corte di Cassazione [Cass. Sez. II Pen. n. 18462 del 08/03/2017]“l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice.

Art 107 (L) testo unico spese di giustizia (Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.



Art. 109 (L) Decorrenza degli effetti

Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

Vedi slide che segue

Decorrenza dell'ammissione nel processo penale -2



by
C. G. W.

L'apparente contrasto tra
la disposizioni di cui all'art. 107
tuscg
"per effetto dell'ammissione"
e
all'articolo 109 tuscg
"Gli effetti decorrono dalla data in
cui l'istanza è stata presentatao è
pervenuta all'ufficio del magistrato
o dal primo atto in cui interviene il
difensore ..."

trova (troverebbe)
soluzione con riferimento
riguardo alla natura delle
norme richiamate e agli
effetti delle stesse

≈ Natura : "procedurale"
≈ Finalità : "effetti" ammissione
il disposto
di cui all'articolo 107 tuscg

Natura "precettiva"
il disposto di l'articolo 109
"momento da cui può essere
esercitato il diritto al patrocinio".

Si pensi alla richiesta copie il diritto alle stesse per fini difensivi non può certo essere subordinato al tempo necessario "nei dieci giorni.." all'ammissione da parte del magistrato; termine che, per la giurisprudenza della Cassazione, non è perentorio.

Quanto sopra trova conferma nell'indirizzo ministeriale che, a seguito di intervento della Cassazione, ha portato all'applicazione, anche nel processo civile, delle disposizioni relative al penale con obbligo di immediata prenotazione a debito delle spese a seguito di semplice presentazione della parte di copia dell'istanza diretta al competente Consiglio Ordine degli avvocati.

Per la DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U, il beneficio ... ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, coincide con il momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio ..."

REGOLA GENERALE

L'ammissione al patrocinio dell'imputato non si estende alle spese non contemplate espressamente dall'articolo 107 tu spese di giustizia



PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA' DEGLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE

Si ha diritto ai soli effetti espressamente elencati negli articoli 107, 108

DAG.09/02/2011.0017349.U: *non risultano comprese tra le spese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi. L'architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto.*



L'articolo 107 tusc non contempla le spese straordinarie , di intercettazione, di demolizione e ripristino dei luoghi, di pubblicazione spese che saranno a carico dell'imputato anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese in oggetto andranno annotate nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie e recuperate



REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

PROCESSO PENALE

principio di tassatività

imputato ammesso al p.s.s. e parte civile ammessa al p.s.s.

imputato condannato

Il Foglio delle Notizie si chiude con C'E' TITOLO nei confronti dell'imputato per il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dallo Stato a parte civile ?

La soluzione viene dalle direttive ministeriali giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U

“ gli uffici giudiziari sono tenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione delle spese anticipate oe/o prenotate a debito”

e DAG.14/04/2015.0059943.U

“ L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell' ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali il provvedimento del magistrato è titolo per la riscossione..”

benché l'art. 110 tusg preveda il pagamento a favore dello Stato delle spese SOLO nel caso di condanna di parte non ammessa al pss.

Se il magistrato nel provvedimento che definisce il giudizio dispone il pagamento a favore dello Stato della parte soccombente, sia essa ammessa o non ammessa al patrocinio ,

la cancelleria
HA L' OBBLIGO

di eseguirne il provvedimento



parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rilascio di certificazione ex art. 237 T.U. in esenzione dal pagamento dei diritti o come spesa prenotata a debito ?

In nessuna delle due forme infatti gli articoli 107, 108 e 131 non comprendono il diritto di certificazione ex art. 237 T.U. spese di giustizia tra gli atti in esenzione e/o da prenotarsi a debito



parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rilascio di certificazione ex art. 237 T.U. in esenzione dell'imposta di bollo ?

NO

Trova infatti in materia , applicazione l' articolo 18 DPR ai sensi del quale

“Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo”

La nuova formulazione del richiamato articolo 18 DPR 115/02 ha abrogato l'articolo 19 Allegato A dpr 642/72 ai sensi del quale erano esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale

parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rilascio di certificazione del Casellario Giudiziale in esenzione dal pagamento dei diritti o come spesa prenotata a debito ?

Dal sito del Ministero della Giustizia sia nel **Certificato casellario giudiziale** sia nel **Certificato dei carichi pendenti** però leggiamo:

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- **per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)**
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)



**Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
ha diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti
di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato ?**

by
C. G. W.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I DAG.01/03/2006.0024389.U

OGGETTO: Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie

E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, ha stabilito che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa"*, eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990).

Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obiettivamente voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto.

Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.



by
C. G. W.

Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo, in corso del giudizio penale, di motivare la richiesta di rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento ?

NO

Ministero Giust.- Dir. Gen della Giust. Civile- Ufficio I- nota senza numero del 7 dicembre 2005

OGGETTO: Quesito: patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie.

Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, stabilisce che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa"*.

Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obiettivamente voluto attribuire maggiore considerazione alle esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti, alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico.

Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att. c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio.

Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e di scioglimento del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è disciplinata dal T.U. differentemente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U..

Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiara che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.



- 1 -



REGOLA GENERALE

COMUNICAZIONI DECRETI o ORDINI di LIQUIDAZIONE SPESE

by
C. G. W.

Nessun obbligo di comunicazione esiste per le spese prenotate a debito

Tutte le spese anticipate in corso di causa, decreto di pagamento in favore del difensore, degli ausiliari del magistrato e del consulente tecnico di parte, del custode, decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi, vanno comunicate agli interessati, alle parti processuali e al Pubblico Ministero.

Il perché per le spese anticipate sia prevista la comunicazione a differenza di quelle prenotate a debito è consequenziale alla “*formazione*” delle stesse e alla *natura discrezionale* nell’ammontare della liquidazione



La comunicazione, espressamente disposta dallo stesso Testo Unico, è finalizzata alla, eventuale, opposizione di cui all’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia



≈ artt. 82,83,168,168bis,169 DPR 115/02 pagamenti con decreto del magistrato dispongono espressamente la comunicazione

≈ artt. 165,166,167 DPR 115/02 pagamenti con ordine del funzionario non dispongono la comunicazione

Vedi slide che segue



REGOLA GENERALE COMUNICAZIONI DECRETI di LIQUIDAZIONE



È sorto il dubbio se il provvedimento di liquidazione onorari vada notificato alle parti personalmente (parte ammessa nel processo civile e indagato, imputato e parte civile nel processo penale) .

Il Ministero della Giustizia con nota del 12 maggio 2016 n n. 0087917/U. partendo dal presupposto che : “la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

E che “ tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione”

È giunto alla conclusione che “Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “

Vedi slide che segue

REGOLA GENERALE


COMUNICAZIONI DECRETI di LIQUIDAZIONE

DECRETO liquidazione CTU nel processo civile

DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o CTP parte ammessa Nel processo civile



si comunicano al Pubblico Ministero e/o Procuratore Generale anche se non parti processuali ai soli fini dell'eventuale impugnazione ex articolo 170 tusg



by C. G. W.

PROCESSO PENALE

DECRETO liquidazione Perito si comunica

DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o CTP parte ammessa si comunica

DECRETO liquidazione CTP del P.M. se liquidato dal giudicante si comunica



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Perito
≈ Parte processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p.) , parte civile (vedi art. 154 c.p.p.)]

≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Difensore , Consulente Tecnico di Parte
≈ Parti processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p.) parte civile (vedi art. 154 c.p.p.) esclusa la parte ammessa a favore della quale la spese è effettuata(nota 12/5/ 2016 n. 0087917/U)]

≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Consulente
≈ Parte processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p.) , parti civili (vedi art. 154 c.p.p.)]anche se ammesse al pss]

FASE PRE PROCESSUALE

DECRETO liquidazione Consulente del P.M. si comunica



≈ Consulente (vedi art. 151 c.p.p.)

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

INDAGATO, IMPUTATO, RESPONSABILE CIVILE PER LA PENA PECUNIARIA AMMESSE AL PATROCINIO SPESE DELLO STATO

Articolo 107 tu spese di giustizia *per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono dall'erario GRATUITE altre sono ANTICIPATE*

Sono **spese gratuite**:

le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa

il rilascio delle copie essendo gratuito NON comporta annotazioni nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie



Sono **spese anticipate** dall'erario:

- a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge [N.B. escluse, art. 5 c. 2 lett. b le trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione]
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; [N.B. liquidate con ordine del funzionario] ;
- c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte [N.B. liquidate con ordine del funzionario NEP] ;
- d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati [N.B. liquidate con decreto del magistrato] ;
- e) l'indennità di custodia [N.B. liquidate con decreto del magistrato] ;
- f) l'onorario e le spese agli avvocati [N.B. liquidate con decreto del magistrato] ;
- g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria [N.B. disposte dal magistrato e liquidate con ordine del funzionario min. giust. nota prot. n. 1/5360/U/44/03 del 15 aprile 2003] .

Spese da annotarsi nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie



REGOLA GENERALE

Azione civile nel processo penale

by
C. G. W.



Spese prenotate a debito
anche se la parte civile
NON è ammessa al
patrocinio a spese dello Stato



Nel processo
penale
l'anticipazione
forfettaria
non è dovuta

contributo unificato prenotato a debito se il giudice nel provvedimento che definisce il grado del giudizio quantifica il risarcimento **da annotarsi nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie** (artt. 11 e 12 tusc)

imposta di registro da prenotarsi a debito (lett. d) art. 59 DRR 131/1986) anche in caso di condanna risarcimento danni generico (cfr. nota Min. Giust. n.0229118.U del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44) **da annotarsi nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie**

anticipazione forfettaria ex art. 30 tusc da prenotarsi a debito :
≈ procedure in materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001
≈ procedure risarcimento per danni causate da atti di terrorismo
(cfr DAG.24/11/2006.0124681.U
) ≈ vittime di reati sessuali (sono ammesse al patrocinio a prescindere dal reddito Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 1

→ procedimento penale di appello o ricorso per cassazione “l'importo ex art. 30 T.U. debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l'appello o il ricorso in cassazione” (DAG.20/12/2010.0165520.U confermata dalla nota DAG.30/10/2014.0145381.U)
→ giudizio penale costituzione parte civile con richiesta risarcimento inferiore 1033 € (nota DAG.30/10/2014.01453366.U e DAG.16/01/2024.0010520.U)
→ procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. promossi innanzi al tribunale dei minori dal P.M., e per le tutele aperte dal P.M. presso il tribunale per i minorenni nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19 c.5 dlgs n. 142 del 18 agosto 2015, come modificato dall'art. 2 del dlgs n. 220 del 22 dicembre 2015, (Provvedimento del 29 marzo 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019)

Vedi slide che segue

AZIONE CIVILE PARTE CIVILE

Ammessa al patrocinio

Art. 108 tusc
a favore della
parte civile
ammessa al pss
le spese

sono

REGOLA GENERALE

GRATUITE
E
ANTICIPATE

PRENOTATE
A
DEBITO

Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 tusc
→ **Spese anticipate da annotarsi su reg. mod 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie**

quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito → **e annotati su reg. mod 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie :**

- a) il contributo unificato (NB= se la domanda di risarcimento viene accolta e quantificata);
- b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio (NB= all'atto della costituzione);
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (= se la domanda di risarcimento viene accolta anche con condanna generica al risarcimento);
- d. l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (NB= se la domanda di risarcimento viene accolta).



ART 120 tusc “ *La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale*”

by
C. G. W.

Vedi slide che segue

Azione civile **REGOLA GENERALE** nel processo penale

by
C. G. W.



Diritti di copia

gratuite per parte civile ammessa al pss quando necessarie all'esercizio della difesa

a pagamento per parte civile non ammessa al pss

CONTRIBUTO UNIFICATO



≈ prenotato a debito, a prescindere dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile, annotate nel Foglio delle Notizie e nel reg. mod. 2/A/SG a definizione del grado di giudizio solo se il giudice quantifica il risarcimento danni

ANTICIPAZIONE FORFETTARIA ex art. 30 tusg



≈ prenotata a debito, se parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato
≈ pagamento diretto se parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato

IMPOSTA di REGISTRO



≈ prenotata a debito, a prescindere dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile si prenota la spesa anche se il giudice non quantifica il risarcimento danni (c.d. sentenza generica), per l'annotazione nel Foglio delle Notizie e nel reg. mod. 2/A/SG attendere la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate

Vedi slide che segue

REGOLA GENERALE

Azione Civile PARTE CIVILE Non ammessa al patrocinio



by
C. G. W.

La costituzione di parte civile comporta il pagamento da parte della stessa **dell'anticipazione forfettaria**

Se parte civile non ammessa al patrocinio non provvede al pagamento dell'anticipazione ex art. 30 tusg si procede al recupero nelle forme ordinarie **NON VA ANNOTATA NEL FOGLIO NOTIZIE**

nel caso di accoglimento della richiesta risarcitoria e quantificazione del risarcimento si producono gli effetti di cui agli art 11 e 12 tusg

Ai sensi dell'articolo 11 tusg il **contributo unificato**, se ai sensi dell'articolo 12 tusg il risarcimento è quantificato, è prenotato a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno
l'importo corrispondente allo scaglione di valore ex art. 13 tusg va annotato nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio notizie

Ai sensi dell'articolo 59 c.1 lett d) tuir l'imposta di registro è prenotata a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno
l'importo per come comunicato dall'Agenzia delle Entrate va annotato nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio notizie

Vedi slide che segue

PARTE CIVILE REGOLA GENERALE

Non ammessa al patrocinio

RECUPERO
Anticipazioni forfettarie
Art. 30 tuscg



by
C. G. W.

nel processo penale, nel caso in cui si debba recuperare l'anticipazione forfettaria, nei confronti di parte civile non ammessa al patrocinio

l'importo

non

si prenota a debito

non

si annota

**nel reg. mod. 2/A/SG
e nel foglio delle notizie,**

l'ufficio procede all'attivazione della procedura di recupero per tramite il concessionario

costituzioni x più parti civile si paga un solo diritto forfettario. Applichiamo per analogia la DAG.14/05/2012.0065934.U (ricordo che l'anticipazione a differenza del c.u. e dei diritti di copia non ha natura fiscale)

costituzioni di più parti civili paga solo la prima costituzione

→ inserito nel programma SIAMM il modello relativo al recupero anticipazioni forfettarie .DAG.03/05/2016.0081040.U

Vedi slide che segue

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

azione civile c.d. indiretta

L'azione civile può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., può essere " *trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.*"

azione civile c.d. indiretta

RISARCIMENTO DEL
DANNO NEL PENALE

*l'esercizio di tale
facoltà comporta
rinuncia agli atti
del giudizio ...*



**Foglio delle Notizie
del giudizio civile chiuso
con ATTESTAZIONE
passaggio ad altra fase**

Nel processo penale in cui l'azione è trasferita il **contributo unificato**, prenotato a debito, e annotato sul reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie, e' dovuto, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 DPR 115/02. Da annotarsi **l'imposta di registro** anche nel caso di condanna generica. Se la parte "che transita" è ammessa al pss va annotata su reg. mod. 2/A/SG e foglio notizie **l'anticipazione forfettaria**

*..il giudice penale
provvede anche
sulle spese del
procedimento civile..*




**Foglio delle Notizie del
giudizio penale chiuso con
ATTESTAZIONE
in relazione all'esito del
giudizio**

Da sottolineare come la parte civile che "transita" nel processo penale ha già corrisposto nella sede civile il contributo unificato, o se ammessa al patrocinio lo ha avuto prenotato a debito.

Ci si trova, quindi, in caso di accoglimento e quantificazione del risarcimento danni di un doppio pagamento, per la stessa azione anche se su ambiti processuali, civile e penale, diversi e con il pagamento effettuato da due soggetti diversi, parte civile nel processo civile e imputato nel processo penale il quale ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. è condannato alle spese del processo civile quindi è quello che paga due volte.

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.

è importante tenere, ai fini degli effetti e del successivo recupero,
DISTINTI
i fogli delle notizie
relativi
dell'imputato (o degli imputati)
da quello (quelli)
delle parti civili

Circolare 26 giugno 2003 n. 9
Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo

nel processo penale, in caso di condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, manca il titolo per il recupero delle spese indicate dall'articolo 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre vi è titolo per il recupero delle spese di intercettazione, di demolizione e di tutte le spese anticipate e/o prenotate a debito

(cfr =DAG.09/02/2011.0017349.U)

L'architettura normativa del testo unico spese di giustizia non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107

REGOLE ANNOTAZIONE SPESE ANTICIPATE



annotazione PENALE SPESE ANTICIPATE

Art. 3 lett t) tusg
"anticipazione" è il
pagamento di una voce
di spesa che,
ricorrendo i presupposti
previsti dalla legge,
è recuperabile

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U, c. 1
Art.1 Recupero forfettizzato

Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115,

sono recuperate
MA NON da ANNOTARE

nel
Foglio delle Notizie,
nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al regolamento ministeriale, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.

by
C. G. W.

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U, c.2 quater
Art.2 Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, tusg,

sono
ANNOTATE
a carico dal condannato nella loro interezza.
In caso di pluralità di condannati, si **ANNOTANO** nei confronti di ciascun condannato, in parti uguali.

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U c. 2bis
Art.2 Recupero per intero e per quota

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero (quindi annotate)delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 d.lg n. 259/2003, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime (INTERCETTAZIONI)

sono
ANNOTATE
a carico dal condannato nella loro interezza.
In caso di pluralità di condannati, si **ANNOTANO** nei confronti di ciascun condannato, in parti uguali.

art. 205 T.U c. 2-sexies

Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 c.p.p. (chiesto dal P.M. a garanzia par spese processuali o ogni altra somma dovuta allo Stato)

sono
ANNOTATE,
nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo.

**REGOLE
ANNOTAZIONE
SPESE ANTICIPATE**

**Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili
per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002
tra coimputati condannati
in relazione ai soli titoli di reato cui afferiscono-
(cfr. Provvedimento 14 luglio 2023 –in Filo diretto**



art. 205 c. 1 tusg: “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà”; il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà.



ai sensi dell'art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, le spese per intercettazioni consulenza tecnica e perizia pubblicazione della sentenza penale di condanna e demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, devono essere recuperate “per intero” (e pro quota), senza vincolo di solidarietà.



In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali”.



*in caso di **condanna** alle spese processuali irrogata a carico di **più coimputati per differenti titoli di reato**, debba osservarsi, quale criterio di imputazione delle spese quello, che fa riferimento alle spese afferenti ai soli reati per i quali è intervenuta condanna (Cass. Pen. n. 28081 del 22 marzo 2013).*

**REGOLE
ANNOTAZIONE
SPESE ANTICIPATE**

**Ripartizione delle spese processuali penali
recuperabili per intero tra coimputati
ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002
(cfr. Provvedimento 14 luglio 2023 –in Filo diretto)**

*le spese processuali debbono essere
ripartite solo fra coloro che siano stati
condannati con sentenza definitiva ...*

*pertanto
l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata
in due fasi:*

*in una prima fase si procede ad una
provvisoria quantificazione, riparto e
recupero delle spese nei confronti dei
soggetti con condanna passata in
giudicato, escludendo dal riparto gli assolti.*

*In un secondo momento, definite tutte le
ulteriori posizioni interessate, si procederà
alla revisione del riparto ed alla
rideterminazione definitiva della quota di
debito di ciascun imputato condannato*



**by
C. G. W.**

REGOLE ANNOTAZIONE SPESE PRENOTATE A DEBITO

Prenotazione a debito art. 3 lett s)tusg:

è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell'eventuale successivo recupero

**VANNO ANNOTATE nel reg. mod. 2/A/SG
e nel FOGLIO NOTIZIE**

Spese prenotate a debito :

≈ **Contributo Unificato**

≈ **Anticipazione forfettaria dei privati ex art. 30 tusg**

≈ **Imposta di Registro**

**SI HANNO NEL PROCESSO PENALE NELLE PROCEDURE
CON AMMISSIONE DI PARTE CIVILE**



contributo unificato

ANCHE se parte civile non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato il **contributo unificato** determinato in base allo scaglione di valore ex art. 13 tusg è annotato, nel reg. mod. 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie




Art. 12 tusg il contributo unificato è determinato sulla base della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni (in caso di condanna generica non è dovuto il contributo unificato).

Anticipazione forfettaria

dovuta all'atto dell'ammissione di parte civile

Imposta di registro

dovuta anche nel caso di condanna generica, il provvedimento è soggetto a registrazione alla irrevocabilità dello stesso.



REGOLE ANNOTAZIONE SPESE PRENOTATE A DEBITO

Nel **processo civile** il contributo unificato nasce e si determina all'atto dell'introduzione della causa, c. 1 art. 14 tuscg, e nelle ipotesi di cui al comma 3 articolo 14 tuscg, durante il processo ed è dovuto anche se il valore è indeterminato



nel **PROCESSO PENALE** il contributo unificato

- ≈ si ha nei processi con costituzione di parte civile e si determina alla definizione del processo ;
- ≈ non è dovuto se il provvedimento con il quale si definisce il giudizio non assegna alla parte civile una somma determinata;
- ≈ è sempre a carico della parte obbligata al risarcimento del danno .
- ≈ è sempre commisurato allo scaglione di valore del risarcimento quantificato dal magistrato nel provvedimento che definisce il grado del giudizio e non è dovuto per condanna generica

processo penale grado di appello

DAG.13/11/2019.0217643.U (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020) “ ..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello (aumentato della metà ex art. 13 c.1 bis) anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. (conf. DAG.01/02/2021.0020266.U) → vedi slide impugnazione ex art. 573-bis c.p.p.

Impugnazione del Pubblico Ministero

su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

dovuto il contributo unificato, da prenotarsi a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale

Momento determinazione del contributo unificato nel processo penale

ai sensi degli art. 11 e 12 tuscg



al deposito della sentenza che definisce il processo quantificando l'ammontare del risarcimento dovuto

REGOLE ANNOTAZIONE SPESE PRENOTATE A DEBITO

by
C. G. W.

Art. 14 c. 2 tusc Il contributo unificato corrisponde allo scaglione, ex art. 13 tusc, di valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile

SINGOLO IMPUTATO si ANNOTA

nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie
la quota corrispondente
allo scaglione di valore ex art. 13 comma 1 tusc
della somma delle liquidazioni
cfr. = nota prot.1/4234/U/44 del 4 aprile 2005



PIU' IMPUTATI

Ripartizione dell'importo del contributo unificato solo nei confronti degli imputati condannati
Per ogni imputato si annota la quota dovuta nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie

Art. 205 tusc c.2-quinquies. *Il contributo unificato [determinato nello scaglione ex art. 13 tusc in relazione all'importo dovuto] per l'azione civile nel processo penale è [annotato nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie] recuperato nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà e "per quota in parti uguali"*
cfr. = DAG.03/03/2010.00322236.U

ESEMPI

imputato → più parti civili

Contributo unificato scaglione ex art 13 tuscg corrispondente alla somma delle condanne



by
C. G. W.

più imputati → una parte civili

Contributo unificato pari allo scaglione ex art 13 tuscg corrispondente alla somma delle condanne dovuta dai singoli imputati, senza vincolo di solidarietà "per quota in parti uguali" AG.03/03/2010.00322236.U

condanna al risarcimento danni di più imputati a favore di più parti civili:

la quantificazione avverrà autonomamente per ogni singola posizione processuale più pagamenti per singola parte civile. Nel foglio notizie di ogni parte civile andrà annotato il singolo contributo unificato

Esempio processo con 3 imputati (a,b,c) e 4 parti civili (x,y,z,w)

imputato a) condannato a corrispondere a tutte le parti civili la somma di € 2.000 ciascuno



Contributo unificato pari allo scaglione di € 8.000 (2.000 x 4) quindi € 237

Imputati b) e c) condannati a corrispondere a ciascuna delle parti civili x,y e z la somma di € 1.000



Contributo unificato pari allo scaglione di € 3.000 (1.000 x 3) quindi € 98 che andrà diviso 2, imputati a e b ognuno dei quali pagherà € 49

Imputati a) e c) condannati a corrispondere alla parte civile w la somma di € 30.000



Contributo unificato pari allo scaglione di € 30.000 quindi € 518 che andrà diviso 2, imputati a e c ognuno dei quali pagherà € 259

Nel processo in esempio andranno riscossi 3 contributi unificati degli importi di € 237, 98 e 518

**REGOLE
ANNOTAZIONE
SPESE PRENOTATE A DEBITO**

**contributo unificato
nel grado di APPELLO**

il foglio In caso di appello, la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà chiudere definitivamente notizie.



determinazione
contributo unificato
in sede di gravame
art. 573 -bis



Vedi slide relative alle
IMPUGNAZIONI

L'originale del foglio delle notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per la fase di gravame-

Il Foglio delle Notizie è acquisito dal grado di appello direttamente dal SIAMM

**sentenza di secondo grado
di conferma:**

il contributo sarà di importo pari a quello dovuto per il primo grado del giudizio aumentato della metà

**sentenza di secondo grado
di riforma :**

il contributo sarà determinato sulla base dell'importo risarcitorio liquidato, anche a titolo di provvisionale, con la sentenza d'appello aumentato della metà.

Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 211 T.U. spese di giustizia.

Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio delle notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado.

Il contributo è dovuto anche per il grado di appello, a prescindere dalla riproposizione della costituzione di parte civile o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo al risarcimento del danno.

L'importo sarà determinato sulla base di quanto statuito nella sentenza di secondo grado aumentato della metà

Rif.= circolare 13.11.2019 n. 0217643.U

**REGOLE
ANNOTAZIONE
SPESE PRENOTATE A DEBITO**

**contributo unificato
GIUDIZIO di CASSAZIONE**



di norma la Cassazione
– giudice di legittimità e non di merito
NON
si pronuncia sulla quantificazione del danno, *quindi non ci sarà nessun importo da prenotare a debito a titolo di contributo unificato*



eccezione:
nelle ipotesi di estinzione del reato per amnistia e prescrizione, il contributo sarà dovuto in quanto la Cassazione decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
L'importo del C.U. sarà quantificato in relazione alla somma in concreto liquidata a titolo di risarcimento danni



Vedi slide relative alle IMPUGNAZIONI Art. 573-bis c.p.p.

In caso di ricorso per Cassazione, e per il determinarsi delle indicate eccezioni il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento.
L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà attendere che la Corte di Cassazione trasmetta il suo foglio notizie.

Trova applicazione nel processo penale il Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018
“ il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato (ndr =che sarà dovuto, e annotato nel Foglio delle Notizie, senza l'aumento della metà) ”

**REGOLE
ANNOTAZIONE
SPESE PRENOTATE A DEBITO**

by
C. G. W.

ANTICIPAZIONE FORFETTARIA

**Giudizio di Appello
Giudizio di Cassazione**

procedimento penale di appello o ricorso per cassazione

“l'importo ex art. 30 T.U. debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l'appello o il ricorso in cassazione”

circolare DAG.20/12/2010.0165520.U

confermata dalla

nota DAG.30/10/2014.0145381.U



**IMPORTO ANNOTATO
UNA SOLA VOLTA
nel caso di più parti civili
nel
FOGLIO delle NOTIZIE**



**REGOLE
ANNOTAZIONE
SPESE GRATUITE**



Diritti di Copia

Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

Nell'ambito delle spese di giustizia è importante avere chiara la distinzione (rif. = provvedimento del 27 ottobre in Foglio di Informazione n.1/2021)

Esenzione dal pagamento:
espressamente stabilita dal Legislatore sulla base di valutazioni di tipo soggettivo ovvero di tipo oggettivo e comporta che quel determinato importo non verrà posto a carico di nessuno e lo Stato non potrà effettuare alcuna azione di recupero

**NON VANNO ANNOTATE NEL
FOGLIO NOTIZIE**



(mia nota) la mancata annotazione in registri ne impedisce il recupero nel caso ad esempio delle spese di copia gratuite nel patrocinio a seguito di revoca del patrocinio.

L'articolo 280, tusc dispone l'annotazione nel foglio notizie LIMITATAMENTE alle sole spese anticipate e prenotate a debito .. in caso di revoca non essendoci obblighi normativi diretti all'annotazione delle "spese gratuite" non c'è modo di recuperarle.. prima dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia era in uso la TAVOLA ALFABETICA nella quale venivano annotate , per debitore, tutte le spese sostenute a suo favore comprese le spese gratuite, per eventuali recuperi .oggi non esiste nell'architettura del testo unico istituito analogo ne mi risultano disposizioni ministeriali che gravino le cancellerie da incombenze, quali quelle di annotare le copie rilasciare gratuite , non espressamente previste per legge..



by
C. G. W.

**REGOLE
ANNOTAZIONE**



Spese Straordinarie
articolo 70 tusg

Sono spese straordinaria, ai sensi art. 70 T.U. spese di giustizia:
“... quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’importo utilizzerà prezzi analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli artt. 168,169,170 e 171.”

by
C. G. W.

Rif. relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (pagina 26)

Le spese previste come straordinarie nel r.d. n. 2701/1865 (v. artt. 106-110), o rientrano tra quelle sostenute dall'ausiliario del magistrato sulla base della disciplina successiva (art. 7 l. n. 319/1980), oppure sono tipizzate come straordinarie ipotesi oramai superate (per es. riproduzione di copie).

La norma in commento può essere utile come norma di chiusura.

In concreto potrebbe servire, per esempio, per il recupero di navi o aerei in caso di disastri.



ESEMPIO DI SPESA STRAORDINARIA: visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi DAG 15/10/2015.0154118.U si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all’articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l’ha disposta ai sensi dell’articolo 168 del medesimo DPR .Quanto all’importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell’autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. h le spese straordinarie sono ripetibili quindi vanno all’atto della loro formazione riportate nel registro mod. 1 /A/SG e nel Foglio Notizie

Atti penali notificati tramite Ufficio NEP

ART. 33 tusg (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) 1. *Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.*



Adempimento a carico delle Cancellerie giudiziarie :
“Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall’erario o prenotate a debito in uso presso l’ufficio NEP.

L’adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell’atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall’ufficio giudiziario. “

rif. circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003

by
C. G. W.

*chiusura
del
foglio delle notizie
nel
processo penale*

by
C. G. W.

“al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.

[rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d]



**CHIUSURA
del
FOGLIO
delle
NOTIZIE
nel
Processo
civile
e
penale**



*Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all’esito del relativo procedimento.
cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9*

Processo penale minorile provvedimento 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 “va ribadito l’obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro “

Chiusura Foglio Notizie

Ministeriali Giustizia n 9 del 26 giugno 2003
n 116/1/10062 del 3 febbraio 2004
DOG.02/01/2017.0000670.U viene evidenziata
... **la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari**, in ogni sezione civile e penale, con atto formale **uno o più funzionari** addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, **provvedendo alla relativa chiusura ..**

*“si condivide l'operato del Tribunale di Salerno in ordine alla possibilità di adibire il cancelliere all'attività di chiusura del foglio notizie “
DOG.02/01/2017.0000670.U*



“ La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma, alla redazione e alla chiusura del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”.
Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 ,nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

Chiusura Foglio Notizie

by
C. G. W.

**INDIVIDUAZIONE
DELLE SPESE RIPETIBILI
TRA QUELLE ANTICIPATE**
(cfr. provvedimento del 14 luglio 2023 e
DOG n.232170U del 12 dicembre 2017)



*il sistema SIAMM presenta nel foglio delle notizie
le diciture di chiusura
che il funzionario responsabile deve,
alternativamente,
individuare apponendo il flag sulla relativa casella,
provvedendo alla successiva
stampa e sottoscrizione.*
(NB. Nel fascicolo digitale prevista la firma digitale del
foglio notizie)



*compito dell'Ufficio giudiziario tenuto alla compilazione
del foglio delle notizie, da trasmettere tramite sistema
applicativo SIAMM, è pertanto quello di procedere
all'individuazione delle spese ripetibili e poi di selezionare
con apposito flag le spese ripetibili da imputare a ciascun
condannato, per consentire ad Equitalia giustizia la
creazione della partita di credito*



by
C. G. W.

ATTESTAZIONE
di
chiusura
del
Foglio delle Notizie

ATTESTAZIONE CHIUSURA FOGLIO NOTIZIE

by
C. G. W.



“al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.

[rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera d]

La sottoscrizione del foglio delle notizie costituisce assunzione di responsabilità” circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.

il foglio notizie va sempre chiuso con la dicitura:

“c'è titolo per il recupero” ovvero “ non c'è titolo per il recupero» o « passaggio atti ad altra fase o grado o competenza vedi ultima nota della slide»

Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse. [rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 conf. DOG.11/12/2017.0232170.U Provvedimento del 14 luglio 2023 in Filo diretto]

il foglio notizie, sia sempre chiuso con la dicitura: “c'è titolo per il recupero”, ovvero “ non c'è titolo per il recupero”.

Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse.

Tra le attestazioni di chiusura del foglio notizie previste dal SIAMM 2.= è prevista anche la specifica previsione del “ passaggio atti ad altra fase o grado o competenza” che essere compilata e sottoscritta dal funzionario responsabile.

DOG.11/12/2017.0232170.U . comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura NEGATIVO



ATTESTAZIONE

a seguito chiusura
del
FOGLIO
delle
NOTIZIE



Passaggio
ad altra
fase
o grado
del
giudizio

C'è
titolo
per il
recupero

NON
c'è
titolo
per il
recupero

**provvedimento definitivo
del giudizio:**

titolo per il recupero

(rif. = circolari giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
DAG.25/02/2015.0032675.U DAG.30/12/2009.0161977.U)

provvedimento revoca del patrocinio :

titolo per il recupero

(rif. = circ. prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005)

Qualora si dichiari l'esistenza del titolo per il recupero, si dovrà individuare, tramite flag apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate ad essere iscritte nel modello 3/A/SG"

**L'attuale applicativo SIAMM
prevede la compilazione del foglio notizie in file
txt che permette la dicitura **NEGATIVO****

Chiusura e ATTESTAZIONE foglio delle notizie

by
C. G. W.

Ai sensi della circolare 9/03 il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali *indipendentemente* dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali.

La Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud. al punto 6), lettera a), espressamente prevede che «*il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale*», senza operare alcuna esclusione a riguardo.

DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U il foglio notizie sia sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero
(MIA NOTA = in questo caso quello che difetta non è la mancanza di titolo come accade ad esempio se manca la disposizione ex art. 110 o 133 tusc, ma l'esistenza proprio della spesa)



**Chiusura e attestazione
del foglio delle notizie
anche quando
non ci sono
spese da annotare**

***L'Attestazione alla chiusura
del Foglio delle Notizie***

*è propedeutica alla successiva
(ed eventuale) azione di recupero
delle spese che lo Stato abbia
anticipato e/o prenotato a debito*



Necessario, quindi, che l'attività di liquidazione delle spese da parte del magistrato metta il funzionario nella condizione di poter procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al recupero.
In sostanza dotare la cancelleria del titolo per il recupero



In relazione alle spese che lo Stato anticipa e/o prenota a debito nel processo “ *gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito*” [nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011]

by
C. G. W.

Il Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011 pone l'accento sulla opportunità “*che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione*”

con la sentenza di condanna
è dichiarato
l'obbligo al pagamento
delle spese processuali
ex art. 535, 541, 542, 592, 616 c.p.p.



by
C. G. W.



ART. 110 tuscg
(Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, **se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.**
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio **al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.**
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se **condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.**



Chiusura
Foglio delle Notizie
con
ATTESTAZIONE
c'è
titolo
per
il recupero

by
C. G. W.

L'Attestazione
da parte della
cancelleria
se vi sia o meno titolo
per il recupero
è subordinata alla
espressa condanna,
nel provvedimento
definitivo del giudizio,
al pagamento delle
spese a favore
dell'Erario

*“ a norma dell'articolo 200D.P.R. n. 115/2002 sono oggetto di recupero le spese processuali penali. L'esazione risulta strettamente collegata al titolo su cui si fonda il diritto dello Stato ad ottenere la restituzione delle somme anticipate: esso è costituito dal provvedimento giudiziario che pone le spese processuali a carico della parte privata (condannato, appellante, ricorrente).
In questa prospettiva si pongono gli artt. 535,592 e 616 c.p.p. che disciplinano la materia in relazione alle differenti fasi del giudizio di merito
[rif. = circolare ministeriale giustizia DAG.30/12/2009.0161977.U]*

*“..il presupposto per procedere al recupero delle spese di giustizia è rappresentato dalla sentenza(o decreto penale) di condanna che costituisce il titolo in base al quale viene richiesto il pagamento delle spese processuali..
[rif. = circolare ministeriale giustizia DAG.25/02/2015.0032675.U]*



Processo PENALE
ART. 110 tusc
(Pagamento in favore dello Stato)
..... ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

**titolo per il recupero provvedimento
di revoca dell'ammissione a patrocinio a spese dello Stato**



by
C. G. W.

*Parte
(imputato, indagato,
responsabile civile)
ammessa al patrocinio
a spese dello Stato
Condannata*

*Parte Civile
ammessa al patrocinio
a spese dello Stato
richiesta rigettata*



*Nessuna azione di
recupero deve essere
effettuata nei confronti
dell'ammesso al
patrocinio nei casi in cui
sia rimasto soccombente*
Rif. ministeriali
DAG.08/02/2011.0016318.U
DAG.11/08/2020.0128178.U

**Chiusura
Foglio delle Notizie
ATTESTAZIONE
NON C'E TITOLO
per il recupero**

Nell'ipotesi di imputato ammesso al pss condannato
e parte civile ammessa al pss vedi slide che segue



by
C. G. W.

PROCESSO PENALE
principio di tassatività

imputato ammesso al p.s.s. e parte civile ammessa al p.s.s.
imputato condannato

Il Foglio delle Notizie si chiude con C'E' TITOLO nei confronti dell'imputato per il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dallo Stato a parte civile ?

La soluzione viene dalle direttive ministeriali giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U “ gli uffici giudiziari sono tenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione delle spese anticipate oe/o prenotate a debito” e DAG.14/04/2015.0059943.U “ L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell' ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali il provvedimento del magistrato è titolo per la riscossione..”

benché l'art. 110 tusg preveda il pagamento a favore dello Stato delle spese SOLO nel caso di condanna di parte non ammessa al pss. **Se il magistrato** nel provvedimento che definisce il giudizio dispone il pagamento a favore dello Stato della parte soccombente, sia essa ammessa o non ammessa al patrocinio ,
la cancelleria
HA L' OBBLIGO
di eseguirne il provvedimento



nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito [e annotate nei registri spese e nel foglio delle notizia a suo favore] può essere effettuata nei confronti della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio (cfr.DAG.08/02/2011.0015318.U)

by
C. G. W.



ma

per il principio di tassatività degli effetti
(vedi slide n)
DAG.09/02/2011.0017349.U

vanno recuperate

nei confronti dell'imputato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato :

- le spese di intercettazioni telefoniche e di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi perché non richiamate tra gli effetti a favore dell'imputato dall'articolo 107 tusc

- Per le spese di parte civile ammessa al pss vedi slide che segue

ATTESTAZIONE C'E TITOLO per il recupero nei confronti dell'imputato o del civilmente responsabile ammesso al patrocinio a spese dello Stato

by
C. G. W.

ATTESTAZIONE
nel Foglio delle Notizie
nei confronti dell'imputato
o
del civilmente responsabile



≈ del contributo unificato ex artt. 11 e 12 DPR n. 115/2002
≈ dell'imposta di registro ex artt. 59 e 60 DPR n.131/1986



ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO
per il recupero
nei confronti dell'imputato o
del civilmente responsabile
condannato
nei giudizi con parte civile

by
C. G. W.

**ATTESTAZIONE
NON C'E'
TITOLO PER IL RECUPERO**
in relazione agli importi da recuperare



Limite somme per il recupero

L' esenzione per le somme inferiori a 50.000 lire (25,82 €) era prevista dalla legge 89/1989 , e riguardavano solo gli articoli iscritti al campione penale, la normativa in questione è stata abrogata dall'art. 299 tusg

non si procede ai sensi dell'articolo 288 tusg al recupero di crediti di importi non superiori ad € 25,82 nel caso in cui il primo pignoramento sia stato infruttuoso




L'annullamento del credito comporta formale comunicazione di inesigibilità del credito

Per l'attuale normativa non si recuperano

a) somme(relative a tributi e tasse) inferiori ad 30 euro ai sensi del dl 16/2012 convertito legge 44/2012

b) le somme, di qualsiasi natura, inferiori ad euro 17 ex art. 287 dpr 115/02

Nel caso di somme prenotate a debito inferiori a tale importo il foglio notizie va chiuso con il NON c'è titolo per il recupero



by
C. G. W.

è importante tenere, ai fini degli effetti e del successivo recupero,
DISTINTI
i fogli delle notizie
relativi
dell'imputato (o degli imputati)
da quello (quelli)
delle parti civili

Circolare 26 giugno 2003 n. 9
Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo

nel processo penale, in caso di condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, manca il titolo per il recupero delle spese indicate dall'articolo 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre vi è titolo per il recupero delle spese di intercettazione, di demolizione e di tutte le spese anticipate e/o prenotate a debito

(cfr =DAG.09/02/2011.0017349.U)

L'architettura normativa del testo unico spese di giustizia non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107

**revoca
del
Patrocinio a spese dello Stato**

“la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo”

[nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005]



Il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera nei casi di revoca del patrocinio stesso

**ANNULLAMENTO
del Foglio delle Notizie
e trasmissione atti
al recupero**



Le cancellerie dall'emissione del provvedimento di revoca provvederanno al recupero ex tunc o ex nunc a seconda delle ipotesi di cui agli articoli 114 e 136 testo unico spese di giustizia.

REVOCA DELL'AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

il **PROVVEDIMENTO** di **REVOCA** è **TITOLO** per il **RECUPERO**

L'articolo 86 tusg dispone il diritto al recupero delle somme eventualmente pagate successivamente alla revoca.

Il provvedimento di revoca ha portata generale in tutte le tipologie di processi.

Art. 125 tusg dispone gli effetti penali per false dichiarazioni sulle condizioni di reddito **la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.**

La revoca può avere effetti

≈ **ex nunc** ex articolo 95 (ma bisogna aspettare la definizione del giudizio a seguito del falso) e art. 112 lettere a) b) c) (vedi articolo 114)

≈ **ex tunc** ex articolo 112 lettera d) (vedi articolo 114)

la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese.. cfr. Relazione al testo unico spese di giustizia

Ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo*

A giudizio in corso




Chiusura foglio delle notizie con **ATTESTAZIONE**
c'è titolo **ex nunc** o **ex tunc** per revoca

A grado del giudizio definito



Annullamento foglio delle notizie con **ATTESTAZIONE**
c'è titolo **ex nunc** o **ex tunc** per revoca
La Cancelleria di primo grado trasmetterà all'appello nuovo foglio notizie con copia provvedimento di revoca al pss

A giudizio definito



L'annotazione nel foglio notizie trova giustificazione nel titolo rappresentato dai provvedimenti giurisdizionali di condanna alle spese processuali.

[= circolari giustizia DAG.25/02/2015.0032675.U e DAG.30/12/2009.0161977.U]



by
C. G. W.

imputato **ammesso** al patrocinio a spese dello Stato
CONDANNATO

spese anticipate non elencate nell'articolo 107 tusc
Chiusura Foglio Notizie con c'è titolo per il recupero



spese anticipate e prenotate a debito a favore di parte civile ammessa
Chiusura Foglio Notizie ATTESTAZIONE C'È titolo per il recupero se il giudice dispone il pagamento ex art. 110 tusc



appello
foglio delle notizie al grado di appello con **ATTESTAZIONE**
passaggio ad altro grado

se manca la formula di cui all'art. 110 tusc
ATTESTAZIONE NON c'è titolo per il recupero VEDI SLIDE CHE SEGUE

imputato **NON ammesso** al patrocinio a spese dello Stato
CONDANNATO

spese anticipate o prenotate a debito a favore di parte civile ammessa al patrocinio e della Pubblica Accusa



appello
Foglio delle notizie al grado di appello con **ATTESTAZIONE** **passaggio ad altro grado**

NO appello
foglio delle notizie chiuso con **ATTESTAZIONE c'è titolo per il recupero**



se manca la formula di cui all'art. 110 tusc
ATTESTAZIONE NON c'è titolo per il recupero VEDI SLIDE CHE SEGUE

Che succede se, nel provvedimento, il giudice ometta la disposizione, ex art. 110 tusg, a che “ il pagamento avvenga a favore dello Stato”?

by
C. G. W.



se manca la formula di cui all'art. 110 tusg
**foglio delle notizie chiuso con
ATTESTAZIONE**
NON c'è titolo per il recupero

la soluzione alla mancanza della formula ex art. 110 tusg viene data dall'applicazione, con l'incidente di esecuzione d'ufficio o su richiesta della cancelleria, dell'articolo 130 c.p.p. trattandosi di modifica non essenziale e a contenuto determinabile del provvedimento.



Qualora il giudice non si sia pronunciato sulle spese, la sentenza va rettificata con la procedura di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.) essendo l'obbligo del pagamento delle spese conseguenza legale della condanna (art. 535 c.p.p.)

Art. 130 c.p.p.
*“la correzione delle sentenze ,
delle ordinanze e dei decreti
inficiati da errori od omissioni
che non determinano nullità
e la cui eliminazione non
comporta una modificazione
essenziale dell'atto è disposta
anche d'ufficio dal giudice
che ha emesso il provvedimento”*

**foglio delle notizie
chiuso con
ATTESTAZIONE**
c'è
titolo per il
recupero



ATTESTAZIONE
Chiusura
Foglio Notizie
SPESE
ANTICIPATE
C'E'
TITOLO
per
il
RECUPERO

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U, c. 1
Art.1 Recupero forfettizzato

Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115,

sono recuperate, nella misura fissa stabilita «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.

SPESE da NON ANNOTARE nel FOGLIO delle NOTIZIE

by
C. G. W.

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U, c.2 quater
Art.2 Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, tuscg,

sono recuperate, e annotate, a carico del condannato nella loro interezza.

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà', in parti uguali.

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U c. 2bis
Art.2 Recupero per intero e per quota

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero (quindi annotate) delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 d.lg n. 259/2003, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime

e' operato nella loro interezza.

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

art. 205 T.U c. 2-sexies

Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 c.p.p. (chiesto dal P.M. a garanzia pagamento pena pecuniaria, spese processuali o ogni altra somma dovuta allo Stato)

sono recuperate, e annotate, nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo.

Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 tra coimputati condannati in relazione ai soli titoli di reato cui afferiscono- Provvedimento 14 luglio 2023 –in Filo diretto

by
C. G. W.

l'art. 205 prevede che: “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà”;

il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà.

ai sensi dell'art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, le spese per intercettazioni consulenza tecnica e perizia pubblicazione della sentenza penale di condanna e demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, devono essere recuperate “per intero” (e pro quota), senza vincolo di solidarietà.



il regolamento recante “disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale”, adottato, con decreto 10 giugno 2014 n. 124 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, stabilisce, all'art. 2, che “Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi di cui all'art. 205 comma 2, ultimo periodo, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza.

in caso di condanna alle spese processuali irrogata a carico di più coimputati per differenti titoli di reato, debba osservarsi, quale criterio di imputazione delle spese quello, che fa riferimento alle spese afferenti ai soli reati per i quali è intervenuta condanna

RIPARTO DELLE SPESE PROCESSUALI PENALE

nota prot. n. 144509.U del 30 ottobre 2013
Provvedimento 14 luglio 2023 –in Filo diretto

by
C. G. W.



“le spese processuali debbono essere ripartite solo fra coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva ... pertanto, l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata in due fasi:

in una prima fase si procede ad una provvisoria quantificazione, riparto e recupero delle spese nei confronti dei soggetti con condanna passata in giudicato, escludendo dal riparto gli assolti.

In un secondo momento, definite tutte le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto ed alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun imputato condannato”

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali”.

Parti di spesa che andranno annotate nei singoli Fogli delle notizie che andranno chiusi con ATTESTAZIONE c’è titolo per il recupero

by
C. G. W.



**Non
si recuperano
le spese processuali**

**Quando vi è revoca del provvedimento di
condanna per abolizione del reato**

**Decreto penale di condanna
ex art 460 comma 5 c.p.p.**

**Nelle ipotesi di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato ex art
408 cpp , nei casi di archiviazione cui
all'art 411 per mancanza di una
condizione di procedibilità, di estinzione
del reato o perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato
(Corte Costituzionale sent. N 134/1993)**

**Processuali e di mantenimento in carcere
di persona minore di età**

**Processo di prevenzione, di esecuzione e
di sorveglianza si recuperano le spese in
caso di condanna nel giudizio in
Cassazione**

**Applicazione della pena su
richiesta c.d. patteggiamento ex artt. 444
e 445 c.p.p. quando la pena irrogata non
superi i due anni di pena detentiva soli o
congiunti a pena pecuniaria (si
recuperano solo le spese di
mantenimento in carcere ed eventuali
spese di custodia delle cose sequestrate)**

**Chiusura
foglio delle notizie
con
ATTESTAZIONE
c'è
titolo per il recupero**

**Chiusura
foglio delle notizie con
ATTESTAZIONE
NON c'è titolo per il recupero
C'È titolo per spese giudizio in
Cassazione**

**Chiusura
foglio delle notizie con
ATTESTAZIONE
NON c'è titolo
per il recupero
C'È titolo per spese di custodia**

SPESE ESCLUSE DAL RECUPERO

(cfr. Provvedimento 14 luglio 2023 in Filo diretto)



by
C. G. W.

Articolo 535 c.p.p
*“la condanna alle
spese segue la
condanna agli
effetti penali”*
debbono essere
escluse
dal recupero:


le spese processuali anticipate per coimputati
assolti

nei processi con pluralità di imputazioni,
le spese processuali anticipate per reati in ordine ai
quali non sia stata irrogata condanna
a carico dell'unico imputato

nei processi con pluralità di imputati e di
imputazioni, le spese processuali anticipate (es. per
intercettazioni telefoniche) per l'accertamento di
reati diversi da quelli per i quali ciascun imputato
sia stato condannato: in altri termini, potrà
procedersi al recupero nei soli confronti del soggetto
condannato (o dei soggetti condannati) per il reato
la cui imputazione abbia consentito e giustificato
l'anticipazione della spesa.

Chiusura
foglio delle notizie
con
ATTESTAZIONE
Non
c'è titolo per il
recupero

by
C. G. W.



Stralcio

Nel processo penale l'apertura, e annotazione, per ogni singolo imputato del foglio notizie fa sì che quest'ultimo ne segua le vicende processuali

lo stralcio, o separazione dei processi, attiene a fasi in cui sono presenti, o meglio possono essere presenti, nel Foglio notizie esclusivamente spese anticipate

Nell'attività di esercizio dell'azione penale riguardante più imputati l'apertura, e annotazione, per ogni singolo imputato del foglio notizie fa sì che quest'ultimo ne segua le vicende processuali

Imputati ammessi pss, per i quali vi è stralcio della posizione processuale

Imputati ammessi non pss, per i quali vi è stralcio della posizione processuale

foglio delle notizie chiuso con ATTESTAZIONE
Passaggio ad altra fase

Nel programma SIAMM
≈ E' possibile eseguire lo stralcio di spese da un procedimento all'altro solo se le spese in esame non sono state inviate all'ufficio per il recupero crediti o archiviate.
≈ Dopo lo stralcio le spese sono visibili solo separatamente



**spese “suppletive”
maturate successivamente
al passaggio in giudicato della sentenza**

“... il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese “suppletive” cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal ch  l’ufficio del recupero, qualora abbia gi  effettuato l’iscrizione dell’articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all’iscrizione dell’articolo di credito “suppletivo”.

Ove ci  non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l’evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti ...”

circolare Ministero della Giustizia Dipartimento Affari Giustizia Ufficio I prot. n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004



by
C. G. W.

L’attuale applicativo non permette Riapertura, per aggiunte del foglio notizie cheandr  annullato e ricompilato con le spese suppletive

**FOGLIO NOTIZIE
SUPPLETIVO
CHIUSO**

**con
ATTESTAZIONE
trasmissione ad altra fase**

L’attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura trasmissione spese suppletive

Eventuali spese formate nel corso del giudizio penale dalla Procura della Repubblica andranno comunicate alla cancelleria del giudicante

Spese processuali Eredi condannato

by
C. G. W.

il PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI NEL PROCESSO PENALE NON SI TRASMETTE AGLI EREDI DEL CONDANNATO (Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 26-3/6-4-1998)

Il non pagamento si riferisce agli importi forfettari anticipati ex allegato Tabella Decreto Ministeriale emesso ex articolo 204 tusc
Le spese relative alla rimessione di querela spese si recuperano nei confronti degli eredi (cfr. Provvedimento 12 settembre 2023 in Filo Diretto)

Le Spese in oggetto non rientranti tra quelle indicate nell'articolo 280 tusc NON vanno annotate nei registri spese e nei foglio delle notizie, quest'ultimo è titolo nei confronti degli eredi del condannato deceduto

Tabella A

Definizione del processo in prima parte

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale - al momento di applicazione delle pene su richiesta delle parti, ad eccezione dei casi di cui all'art. 448 codice di procedura penale -	Importo: 40 euro.
2) Definizione del processo in materia istruttorie -	Importo: 150 euro.
a) sentenza di condanna emessa in primo grado abbreviato -	Importo: 40 euro.
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui vengono emesse al pagamento delle spese del procedimento (art. 443 codice di procedura penale) -	Importo: 40 euro.
3) Definizione del processo in primo grado -	
a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio -	Importo: 180 euro.
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio abbreviato -	Importo: 150 euro.
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio -	Importo: 150 euro.
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
f) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
g) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
h) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
i) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
j) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
k) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
l) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
m) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
n) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
o) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
p) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
q) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
r) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
s) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
t) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
u) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
v) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
w) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
x) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
y) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.
z) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio d'istruzione -	Importo: 150 euro.



**L'esenzione non riguarda il pagamento delle spese relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, hanno natura di obbligazione civile che se a carico dello Stato dovranno essere iscritte nel foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito).
Rif.= DOG.11/12/2017.0232170.U)**

Il FOGLIO delle NOTIZIE con c'è titolo per il recupero azionabile nei confronti degli eredi del condannato

by
C. G. W.

Uffici Giudicanti
ATTESTAZIONE
di chiusura
del
Foglio delle Notizie
Procedure
particolari



by
C. G. W.

Riferimento normativo:

≈ Art. 673 c.p.p.

≈ sentenza Corte Costituzionale n. 57/2001

≈ Nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999

≈ DAG.29/07/2013.0101909.U

Quando vi è revoca del provvedimento di condanna per abolizione del reato e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice viene meno il diritto al recupero delle spese processuali

intervenuta revoca della sentenza di condanna

**Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero**

Nella ipotesi in cui non sia intervenuto il provvedimento di revoca della condanna la cancelleria sottoporrà al giudice dell'esecuzione il fascicolo per il provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla la statuizione sulle spese processuali cfr. DAG.29/07/2013.0101909.U



Riferimento normativo:

≈ Art. 151 c.p.

≈ Art. 174 c.p.

≈ Art. 198 c.p.

≈ Art. 578 c.p.p.

≈ Art. 672 c.p.p.

≈ Min. Giust. nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999

by
C. G. W.

L'**amnistia** estingue il reato e se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie
Art. 151 c.p.

Le spese processuali sono pene accessorie
Corte Costituzionale sentenza 98/1998

Chiusura foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero

L'**indulto** o la **grazia** condona in tutto o in parte, la pena inflitta ... non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente
Art. 174 c.p.

Le spese processuali sono pene accessorie
Corte Costituzionale sentenza 98/1998

Chiusura foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
c'è titolo per il recupero se il decreto NON prevede l'estinzione delle pene accessorie

Chiusura foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON c'è titolo per il recupero se il decreto prevede l'estinzione delle pene accessorie



Riferimento normativo:

≈ Art. 151 c.p.

≈ Art. 174 c.p.

≈ Art. 198 c.p.

≈ Art. 578 c.p.p.

≈ Art. 672 c.p.p.

≈ Min. Giust. nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999

by
C. G. W.

*Art.578 c.p.p. 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il **reato estinto per AMNISTIA** decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili*

L'**indulto** o la **grazia** condona in tutto o in parte, la pena inflitta ... non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente
Art. 174 c.p.



Le spese processuali sono pene accessorie
Corte Costituzionale sentenza 98/1998

Chiusura foglio delle notizie ATTESTAZIONE

NON c'è titolo per il recupero

C'E' titolo Per il recupero

In relazione a quanto stabilisce in merito la Corte

Chiusura foglio delle notizie ATTESTAZIONE c'è titolo per il recupero se il decreto NON prevede l'estinzione delle pene accessorie

Chiusura foglio delle notizie ATTESTAZIONE NON c'è titolo per il recupero se il decreto prevede l'estinzione delle pene accessorie

- 1 -



prescrizione del reato

e

prescrizione del diritto al risarcimento

by
C. G. W.

La prescrizione del reato non comporta la prescrizione del diritto al risarcimento. l'esercizio dell'azione civile per ottenere il risarcimento interrompe i termini di prescrizione, i quali restano bloccati per tutta la durata del procedimento.(cfr. art. 2943 c.c.)



la costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza la prescrizione non inizia a decorrere se non dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio.

(cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 83 48 del 5 aprile 2013)



l'effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, tale effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione.

(cfr. Cassazione sent.- n 17779 del 28 aprile 2014

Vedi slide che segue



by
C. G. W.

Riferimento normativo:

≈ Art. 157 c.p.

≈ Art. 158 c.p.

≈ Art. 159 c.p.

≈ Art. 160 c.p.

Art. 157 c.p. comma 1 . La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria

Le spese processuali sono pene accessorie
*Corte Costituzionale
sentenza 98/1998*

**Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero**

Vedi slide che segue



Riferimento normativo:
≈ Art. 151 c.p.
≈ Art. 174 c.p.
≈ Art. 198 c.p.
≈ Art. 578 c.p.p.
≈ Art. 672 c.p.p.

by
C. G. W.

*Art. 578 c.p.p. 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il **reato estinto per prescrizione**, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili*

**Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE**

**C'E' titolo
per il recupero**

**NON c'è titolo
Per il recupero**

**In relazione a
quanto
stabilisce
in merito la
Corte**

**ESSENDOCI SPESE DA RECUPERARE A FAVORE DELL'ERARIO
SI DOVRA' INVESTIRE IL GIUDICE DELLA QUESTIONE PER
UNA EVENTUALE CORREZIONE EX ART. 130 CPP**



condono



by
C. G. W.

*Riferimento normativo:
≈ Min. Giust. nota prot. 1/1944/U-05 del 7 febbraio 2005*

Il **condono**, in diritto, è un provvedimento emanato dal legislatore o dal governo tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenere l'annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione (cfr da WIKIPEDIA)

Le spese processuali
sono pene accessorie
*Corte Costituzionale
sentenza 98/1998*



Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero



by
C. G. W.

≈ **Sospensione condizionale della pena** art. 163 c.p. [ai sensi dell'articolo 166 c.p. la sospensione condizionale si estende alle pene accessorie]

≈ **archiviazione per infondatezza della notizia di reato** ex art 408 c.p.p.

≈ **archiviazione** cui all'art 411c.p.p. per mancanza di una condizione di procedibilità

≈ **estinzione del reato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato** (Corte Costituzionale sent. N 134/1993)



**Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero**

**GIUDIZIO
di
PREVENZIONE**

**ESECUZIONE
PENALE**

**GIUDIZIO
di
SORVAGLIANZA**

Art. 204 comma 2 tusc
*Nel processo di prevenzione,
di esecuzione e di
sorveglianza si procede al
recupero solo in caso di
condanna alle spese da parte
della Corte di cassazione.*

**Giudizio
di primo grado
ed eventuale
appello**

[rif. DAG.30/12/2009.0161977.U]
eventuali spese anticipate si
ANNOTANO
nel reg. mod. 1/A/SG e
nel Foglio delle Notizie

**Giudizio
di
Cassazione**

[rif. Art 204, comma 2, tusc]
eventuali spese anticipate si
ANNOTANO
nel reg. mod. 1/A/SG e
nel Foglio delle Notizie



**Foglio delle Notizie
chiuso con
ATTESTAZIONE
NON
c'è
titolo per il recupero**

**Foglio delle Notizie
chiuso con
ATTESTAZIONE
C'È
titolo per il recupero**

**RIPETIBILITA' delle spese di intercettazione telefoniche nel processo di esecuzione
DAG.18/02/0023084.U vedasi slide su intercettazioni telefoniche**

by
C. G. W.



Art. 204, c. 3, tusg
Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

**Applicazione
pena
su richiesta
delle parti
art. 445 c.p.p.**

**ATTESTAZIONE
NON
c'è
titolo per il
recupero
spese processuali**

**ATTESTAZIONE
C'È
titolo per il
recupero
spese custodia beni
sequestrati
(art. 208, c. 3, tusg)**

**Decreto
penale
di condanna
art. 460 c.p.p.**

**ATTESTAZIONE
NON
c'è
titolo per il
recupero
spese processuali**

**ATTESTAZIONE
C'È
titolo per il
recupero
spese custodia beni
sequestrati
(art. 208, c. 3, tusg)**



REMISSIONE QUERELA

spese forfettarie Allegato A attualmente determinate dal decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214

NO
ANNOTAZIONE
FOGLIO delle NOTIZIE

Spese anticipate
a favore di parte lesa
ammessa al patrocinio
a spese dello Stato



ANNOTAZIONE
nel
reg. mod. 1/A/SG
e nel
FOGLIO delle NOTIZIE



by
C. G. W.

CHIUSURA
FOGLIO delle NOTIZIE
con
ATTESTAZIONE
NON
C'E'
TITOLO PER IL RECUPERO



se il giudice dispone espressamente il pagamento a favore dello stato a carico di parte querelata
CHIUSURA
FOGLIO delle NOTIZIE
ATTESTAZIONE
C'E'
TITOLO PER IL RECUPERO
rif. DAG.07/12/2005.0046696.U

Vedi slide n. 93 trasmissibilità agli eredi

spese processuali in caso di ammissione
dell'indagato/imputato
all'**OBLAZIONE**
ex art.162 c.p. e 162 bis c.p.
Prot. n. m_dg-DAG.21/06/2007.83335.U



- 1 -

il pagamento dell'ammenda
e delle spese processuali
estingue il reato



se la domanda di oblazione è presentata nel corso delle
indagini preliminari il procedimento si concluderà con un
provvedimento di archiviazione,

se la domanda di oblazione viene presentata dopo che è stata
esercitata l'azione penale il processo verrà definito con una
sentenza dichiarativa di estinzione del reato.

le spese processuali devono essere riscosse, unitamente alla pena pecuniaria, prima dell'emanazione dei provvedimenti giurisdizionali precitati, si rende necessario assicurare l'esatta quantificazione delle spese Processuali dovute dall'ammesso all'oblazione.
Non è possibile ipotizzare un'attività di recupero successiva alla emanazione dei provvedimenti estintivi per mancanza di titolo

Vedi slide che segue

spese processuali in caso di ammissione
dell'indagato/imputato
all'**OBLAZIONE** ex art.162 c.p. e 162 bis c.p.
Prot. n. m_dg-DAG.21/06/2007.83335.U



by
C. G. W.

- 2 -

il funzionario
responsabile
della tenuta del
foglio notizie
(cfr. circolare n.9/2003)
dovrà procedere
a quantificare le
spese processuali
recuperabili per
intero ed in misura
fissa, previa
acquisizione delle
seguenti attestazioni:

1) attestazione del funzionario responsabile della tenuta del Registro delle Spese Pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG) sia degli uffici requirenti che giudicanti, da cui dovrà risultare *"che non vi sono decreti o ordini di pagamento emessi in attesa di registrazione ovvero iscritti nel registro ma non ancora inviati al funzionario delegato per il pagamento né al funzionario responsabile della tenuta del foglio delle notizie per gli adempimenti ex art.280 TU"*;

2) attestazione del responsabile della tenuta del fascicolo processuale, sia per gli uffici requirenti che giudicanti, dalla quale dovrà risultare :

a)"non vi sono domande di pagamento in attesa di liquidazione da parte del funzionario o del magistrato";

b)"non vi sono decreti di pagamento in attesa di comunicazioni alle parti ex art. 83 comma 3 T.U. o comunque non definitivi";

c)"non vi sono decreti definitivi o ordini di pagamento non ancora trasmessi al Registro delle Spese Pagate dall'Erario";

d)"non risultano attività per le quali non sia ancora decorso il termine di decadenza per la presentazione della domanda di pagamento da parte degli interessati (art.71, comma 2, TU)".

Vedi slide che segue

- 3 -

spese processuali in caso di ammissione dell'indagato/imputato
all'**oblazione** ex art.162 c.p. e 162 bis c.p.
Prot. n. m_dg-DAG.21/06/2007.83335.U



by
C. G. W.

quando in uno stesso procedimento siano contestati reati oblazionabili e reati non oblazionabili, la procedura di oblazione può investire solo i primi:

il pagamento delle spese dovrà essere limitato a quelle sostenute per i medesimi
(Cass. Pen. Sez. III; sent. 14 dicembre 1979 nr.2783).

A tal fine, il cancelliere che annota la spesa dovrà indicare nel foglio delle notizie il reato per il quale la spesa è stata disposta e sostenuta.

La cancelleria precompila per l'indagato/imputato il modello di versamento F23, con il quale versare la somma dovuta

il sub-codice dell'Ufficio da utilizzare per i versamenti in caso di oblazione sarà "RG"; nel campo 10 relativo a "estremi dell'atto e del documento" dovranno essere riportati :

anno
e numero registro
notizie di reato

I codici tributo saranno:

"741T" per la pena pecuniaria

" 773T" per le spese processuali

L'indagato/imputato dovrà consegnare alla cancelleria, a prova del pagamento, un esemplare del Mod. F23 recante l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Ai fini della regolare archiviazione del fascicolo, le somme pagate a seguito di oblazione devono essere considerate effettivamente "riscosse" soltanto dopo la rendicontazione del concessionario, unica attestazione dell'effettivo riversamento delle somme riscosse alle casse dell'Erario (DM/Finanze 17.12.1998).

Vedi slide che segue

Oblazione

ex art.162 c.p. e 162 bis c.p.
rif. prot. n. m_dg-DAG.21/06/2007.83335.U

by
C. G. W.



**il pagamento
dell'ammenda
e
delle spese processuali
estingue il reato**

le spese processuali devono essere rimosse, unitamente alla pena pecuniaria, prima dell'emanazione dei provvedimenti giurisdizionali precitati, si rende necessario assicurare l'esatta quantificazione delle spese processuali dovute dall'ammesso all'oblazione.

Non è possibile ipotizzare un'attività di recupero successiva alla emanazione dei provvedimenti estintivi per mancanza di titolo

**Foglio delle Notizie
chiuso con
ATTESTAZIONE
NON
c'è
titolo per il recupero**

SPESE di DEMOLIZIONE



Fonti:

- ≈ Articolo 61 tusc
- ≈ Articolo 169 tusc
- ≈ Art. 32 legge 24 novembre 2003 n. 326
- ≈ Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 23 luglio 2004
- ≈ Convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e trasporti e della difesa del 15 dicembre 2005
- ≈ Circolare Ministero Giustizia del 15 marzo 2006 (paragrafo 7)
- ≈ Circolare Ministero Giustizia prot. 17487U del 12 febbraio 2007
- ≈ Circolare Ministero della Giustizia del 19 marzo 2008

by
C. G. W.

Il provvedimento di demolizione e/o ripristino stato dei luoghi avviene, normalmente, nella fase di esecuzione del provvedimento giurisdizionale esecuzione a cui procede , ex art. 73 ord. giudiziario, il Pubblico Ministero che è , sarebbe, il *magistrato che precede ai sensi dell'art. 169..*



Art.- 204 2-quater. Tusc le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà.

Foglio delle Notizie
con
ANNOTAZIONE
a cura della segreteria
delle
spese anticipate



Foglio delle Notizie
trasmesso all'ufficio
recupero crediti Ufficio
Giudicante con
ANNOTAZIONE
C'E' TITOLO
Per il Recupero

Esito positivo della messa alla prova

by
C. G. W.



168-ter c.p.- Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

*1. Durante il periodo di sospensione
Del procedimento con messa alla
prova il corso della prescrizione del
reato è sospeso.*

*Non si applicano le disposizioni del
Primo comma dell'articolo 161.*

*2. **L'esito positivo della prova
estingue il reato per cui si procede.***

*L'estinzione del reato non
pregiudica l'applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie,
ove previste dalla legge*



Corte Costituzionale
sentenza n. 98/1998 a
seguito della riforma
sull'ordinamento
penitenziario le
spese processuali
hanno “ *mutato natura:
non più obbligazione civile
retta dai comuni principi
della responsabilità
patrimoniale ma
sanzione economica
accessoria alla pena....*”



**Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero**

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE

by
C. G. W.



Art. 162-ter. c.p.

Estinzione del reato per condotte riparatorie .

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. **Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.**



Corte Costituzionale sentenza n. 98/1998 a seguito della riforma sull'ordinamento penitenziario le **spese processuali** hanno " *mutato natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale ma sanzione economica accessoria alla pena....*"



**Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero**

Condanna per violazione articolo 186, comma 2, d.lvo 285/1992 (**guida in stato di ebbrezza**), sequestro del mezzo e declaratoria di estinzione del reato ai sensi del successivo comma 9 bis

by
C. G. W.

**Spese di custodia
del mezzo sequestrato**
da **ANNOTARSI** nel reg. mod. 1/A/SG e
nel **Foglio delle Notizie**



**dichiarazione estinzione del
reato per positivo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità**

**Pronuncia da parte del
magistrato, d'ufficio o a
richiesta di parte , sulle spese
di custodia**

**ATTESTAZIONE
NON
c'è
titolo per il recupero**
Rif.
DAG.25/0"/2015.0032675.U

azione civile c.d. indiretta

L'azione civile può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., può essere " *trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.* "



l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio ...



Foglio delle Notizie del giudizio civile chiuso con ATTESTAZIONE passaggio ad altra fase

by
C. G. W.

Nel processo penale in cui l'azione è trasferita il **contributo unificato**, prenotato a debito, e **ANNOTATO** nel reg. mod. 2/A/SG e nel **foglio delle notizie**, e' dovuto, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 comma 1 DPR 115/02.

Da **ANNOTARSI** nel reg. mod.2/A/SG e nel **foglio delle notizie**, l'**imposta di registro** anche nel caso di condanna generica.

Se la parte "che transita" è ammessa al pss va annotata nel reg. mod. 2/A/SG e foglio notizie **l'anticipazione forfettaria**

..il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile..



Foglio delle Notizie del giudizio penale chiuso con ATTESTAZIONE in relazione all'esito del giudizio

Da sottolineare come la parte civile che "transita" nel processo penale ha già corrisposto nella sede civile il contributo unificato, o se ammessa al patrocinio lo ha avuto prenotato a debito.

Ci si trova, quindi, in caso di accoglimento e quantificazione del risarcimento danni di un doppio pagamento, per la stessa azione anche se su ambiti processuali, civile e penale, diversi e con il pagamento effettuato da due soggetti diversi, parte civile nel processo civile e imputato nel processo penale il quale ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. è condannato alle spese del processo civile quindi è quello che paga due volte.

by
C. G. W.

spese di **INTERPRETE/TRADUTTORE** nel processo penale



non sono ripetibili le spese di
TRADUZIONE

nei casi previsti dal codice procedura penale:

- ≈ Art. 104 (colloquio con difensore),
- ≈ Art. 119 (sordo,sordomuto)
- ≈ Art. 143 (per imputato che non conosce la lingua italiana)
- ≈ 143 bis (altri casi di nomina interpreti)



SI ANNOTANO
nel reg. mod. 1/A/SG
NON VANNO
ANNOTATE
nel
FOGLIO delle NOTIZIE



spese di
TRADUZIONE
deposizione testimoniale
o
persona informata sui fatti



SI ANNOTANO
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel
FOGLIO delle NOTIZIE



Foglio delle Notizie del giudizio
penale chiuso con
ATTESTAZIONE
in relazione all'esito del giudizio

by
C. G. W.

Riferimento DAG.27/05/2015.0100928.U



Spese per
l'accertamento
tecnico sulle
sostanze
stupefacenti
sequestrate
nell'ambito delle
indagini penali

→ Se disposta di iniziativa da parte delle forze dell'ordine che ha proceduto al sequestro l'onere economico rimarrà a carico dell'amministrazione di appartenenza delle forze dell'ordine

NO ANNOTAZIONE
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel FOGLIO delle NOTIZIE

→ Se disposto dal pm che abbia assunto la direzione delle indagini o dal pm in un momento successivo il consulente del pm integra a tutti gli effetti la figura dell'ausiliario del magistrato a carico del ministero della giustizia

SI ANNOTAZIONE
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel FOGLIO delle NOTIZIE

→ Sarà a carico del ministero della giustizia anche l'attività delle forze dell'ordine preventivamente autorizzata dal pm

SI ANNOTAZIONE
nel reg. mod. 1/A/SG
e nel FOGLIO delle NOTIZIE



Foglio delle Notizie
trasmesso a cura della
segreteria PM con
ATTESTAZIONE
passaggio al tra Fase
alla cancelleria
dell'Ufficio giudicante
che provvederà alla
chiusura definitiva del
Foglio delle Notizie
con **ATTESTAZIONE**
in relazione alla
definizione della
procedura

- 1 -

**SPESE per
INTERCETTAZIONE TELEFONICA
e AMBIENTALE**

Art. 168-bis tusg

c.1 La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.



Nel caso in cui la somma venga liquidata dal PM a giudizio definito o passato ad altro grado di giudizio
Il Foglio delle Notizie
trasmesso a cura della segreteria
PM con
ATTESTAZIONE
passaggio altra Fase
alla cancelleria dell'Ufficio
giudicante che provvederà alla
integrazione
del Foglio delle Notizie
con **ATTESTAZIONE**
in relazione alla definizione della
procedura

**SPESE ANNOTATE
NEL
FOGLIO delle NOTIZIE
a cura
della Segreteria del P.M.**


Foglio delle Notizie
trasmesso a cura della
segreteria PM con
ATTESTAZIONE
passaggio altra Fase
alla cancelleria dell'Ufficio
giudicante che provvederà alla
chiusura definitiva del Foglio
delle Notizie
con **ATTESTAZIONE**
in relazione alla definizione
della procedura

le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quando il procedimento penale si definisce con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato (min. Giust 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38)

Vedi slide che segue

**SPESE
PER
TRADUZIONE
INTERCETTAZIONE
TELEFONICA
E
AMBIENTALE**

**nomina di interprete
da parte della
polizia giudiziaria
per la traduzione di
intercettazioni
telefoniche**



Ministero della Giustizia
prot.1/4103/44/NV-U-04
del 30/03/2004
*Nel caso di nomina di interprete
da parte della polizia giudiziaria
per la traduzione di
intercettazioni telefoniche
disposte dal GIP non sembrano
ricorrere i presupposti
dell'articolo 143, c 2 e 3, c.p.p.*

**RINVIO
A
GIUDIZIO**

**Nomina
dell'ausiliario
nominato
su iniziativa
della
polizia giudiziaria**

**Nomina
dell'ausiliario
nominato
su sollecitazione
o invito
Autorità Giudiziaria**

le spese **Annotate** a cura
della segreteria del P. M.
nel reg. mod. 1/A/SG e
nel foglio delle notizie
vanno, dalla segreteria ,
trasmesse, con
**attestazione passaggio ad
altra fase** alla cancelleria
del giudicante che
provvederà alla **Chiusura**
e **Annotazione** in
relazione all'esito del
giudizio

Vedi slide che segue

**Spese di intercettazione
dirette alla cattura del latitante
in relazione ad un titolo definitivo di condanna**
DAG.22/03/2016.0054163.U



Il processo di esecuzione è funzionalmente finalizzato all'esame e alla soluzione di questioni inerenti il titolo definitivo o vicende processuali destinate ad incidere sullo stesso da qui la non ripetibilità delle spese

ricerca del latitante

se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una sentenza definitiva sarà competente a disporre l'attività il giudice dell'esecuzione

se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una misura cautelare competente sarà il giudice per le indagini preliminari

L'articolo 295 cpp dispone che *al fine di agevolare le ricerche del latitante il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altra forma di comunicazioni*

nel caso in esame

le attività di intercettazione sono finalizzate a dare concreta attuazione all'ordine di esecuzione del P.M. e non mettono in alcun modo in discussione il titolo definitivo in relazione al quale sono disposte.

l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione non dà luogo ad un processo di esecuzione ma risponde al principio costituzionale a che *"limitazione della libertà e riservatezza nelle comunicazioni può avvenire soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria"*

nel caso di specie non trova applicazione l'articolo 204 tusc e le spese per le attività di intercettazione disposte per la cattura del latitante devono ritenersi ripetibili

le spese **Annotate** a cura della segreteria del P. M. nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie vanno a cura della segreteria trasmesse, **Attestazione passaggio ad altra fase**, alla cancelleria del giudicante che provvederà alla **Chiusura** e **Annotazione** in relazione all'esito del giudizio

by
C. G. W.

La **ROGATORIA** è l'istituto la cui funzione è quella di rendere possibile, per l'autorità giudiziaria, il compimento di atti processuali e/o la raccolta di elementi di prova presso una diversa autorità giudiziaria, italiana o straniera. (quando debbano compiersi atti ricadenti nella competenza territoriale o nella giurisdizione di un'altra autorità giudiziaria, l'ufficio presso il quale è incardinata l'indagine o il processo avanza "richiesta di rogatoria", con la quale si chiede ad altra autorità giudiziaria (italiana o straniera) il compimento di specifici atti, (interrogare testimoni, acquisire documenti e quant'altro ritenuto utile e necessario per la prosecuzione delle indagini o del processo) non ricadenti nella propria competenza territoriale o nella propria giurisdizione.)

si distingue tra "rogatoria interna" e "rogatoria internazionale", a seconda che la richiesta del compimento dell'atto processuale venga avanzata (o sia richiesta) ad una autorità giudiziaria italiana ovvero ad una autorità giudiziaria straniera.

In senso tecnico-giuridico il termine rogatoria dovrebbe essere riferito esclusivamente alle richieste internazionali poiché, nel caso di richiesta interna, è più corretto parlare di "atto di delega"

ROGATORIA INTERNAZIONALE



ROGATORIA INTERNA O DELEGA

spese **Annotate** a cura dell'ufficio Delegato nei registri spese e nel foglio delle notizie con attestazione di chiusura **NON c'è titolo per il recupero ex art.5 comma 3 tusc**

(vedi commento all'articolo nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia pagina 10)

spese per le rogatorie all'estero **Annotate nei registri spese e nel foglio delle notizie dell'Ufficio Rogante con attestazione di chiusura in relazione all'esito del giudizio**

le spese **Annotate** a cura dell'ufficio Delegato nei registri spese e nel foglio delle notizie che va trasmesso all'Ufficio Delegante con **attestazione passaggio ad altra fase**

essendo spese ripetibili ex art. 5 comma 3 e 7 tusc

ESTRADIZIONI

Articolo 5 comma 3 tusc
non sono ripetibili le spese
per le estradizioni da e per l'estero.

Nel caso di estradizione da e per l'estero manca la condanna alle spese, attesa la natura mista di tale procedimento, anche quando è per l'estero, e quindi non si dovrebbe porre il problema della ripetibilità.

Tuttavia, la precisazione è opportuna perché la Cassazione, per sostenere la non ripetibilità, le qualifica spese di amministrazione di giustizia.

La non ripetibilità, inoltre, risulta conforme alla previsione del cap.1360 (ex cap. 1631 e 1589) del Ministero della giustizia.

(vedi commento all'articolo nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia pagina 10)



by
C. G. W.



Le eventuali spese
della procedura vanno
Annotate
nel reg. mod. 1/A/SG e
nel foglio
delle notizie
chiuso con
,Attestazione
NON C'E' titolo per il recupero

MANDATO di ARRESTO EUROPEO Legge 22 aprile 2005, n. 69

by
C. G. W.

Art 1 Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.



Art. 4

Comma 2. *Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.*

Comma 3. *Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.*

Comma 4. *Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.*

Art. 28 (Competenza). 1. Il mandato d'arresto europeo è emesso: a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari; 2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente



Art. 5 (Garanzia giurisdizionale).

1. *La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.*
2. *La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.*

Art. 37 (Spese). 1. *Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo (ndr es. per interprete e per avvocato d'ufficio art 13) o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.*

Le, eventuali spese occorrenti sono **ANNOTATE** nel foglio delle notizie CHIUSO con **ATTESTAZIONE**
NON c'è titolo per il recupero

PROCEDURE RELATIVE AD IGNOTI

Le spese necessarie alle procedure relative ad ignoti vanno, da parte della segreteria., ANNOTATE nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie

e a cura della segreteria trasmesse, con attestazione passaggio ad altra fase, alla cancelleria del giudicante che provvederà a CHIUSURA e ATTESTAZIONE NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO



relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusosi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.

Cfr. Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.

INDENNITÀ di CUSTODIA



ART. 58 tusc (Indennità di custodia)

- 1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.*
- 2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.*
- 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.*



Le voci di spesa relative alla custodia all'atto della liquidazione vanno **ANNOTATE** nel reg. mod.1/AS/G e nel **Foglio delle Notizie**

ART. 204 tusc (Recupero delle spese)

..omossiss..

- 3. Nel caso di di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per custodia dei beni sequestrati ...*

condanna
dell'imputato

Imputato non ammesso
al patrocinio a spese dello Stato
Foglio delle Notizie chiuso con
**ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO
PER IL RECUPERO**

Imputato ammesso al
patrocinio a spese dello Stato
Foglio delle Notizie chiuso con
**ATTESTAZIONE NON C'E'
TITOLO PER IL RECUPERO**

Vedi slide che segue

indennità di custodia

by
C. G. W.

DAG.26/01/2015.0013581 nel mod. 42 *si registrano tutte le cose sequestrate e affidate a terzi a prescindere dall'onerosità o modo della custodia*

Min. Giust. Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998 conf.

DAG.16.08.2017.01533361.U

Si raccomanda la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario.

In difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede

DAG.16.08.2017.01533361.U *Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione*

DAG.05/02/2018.0024503.U *Pagamento spese di custodia a seguito di dissequestro allorquando il sequestro venga revocato perché insussistenti i presupposti di esso giustificativi, le spese di custodia sono poste a carico dell'erario e le somme già liquidate e corrisposte al custode vanno restituite al titolare del bene dissequestrato.*



Vedi slide che segue

- 3 -

art. 150 tusc restituzione beni sequestrati



by
C. G. W.

La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.
Della avvenuta restituzione è redatto verbale.



La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.



Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode.
Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

by
C. G. W.

Gli istituti di cui agli articoli 115, 115 bis, 116, 117 e 118 tusc, sono caratterizzati dall'estensione degli effetti del patrocinio a spese dello Stato pur non essendoci formale ammissione.



La direttiva ministeriale giustizia DAG.22/03/2017.0054770.U ha specificato che la normativa relativa agli istituti di cui al Titolo III , artt. 115, 116, 117, 118 prevede che le norme previste per la difesa delle parti non abbienti ammesse al patrocinio spese dello Stato **sono estese**
“a limitati effetti ovverosia con esclusivo riguardo alla misura degli onorari e delle spese dei difensori.”



Il programma di protezione non equivale ad ammissione al patrocinio a spese dello Stato
L'ipotesi di cui all'articolo 1165 (difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia) NON dà diritto nei processi civili in cui il collaboratore sia coinvolto o abbia interessi agli effetti di cui all'articolo 131 comma 2 tusc a meno che il collaboratore non sia ammesso al patrocinio

DAG.27/02/2007.0025211.U *Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati articoli 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.*



Art. 115 T.U. spese di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

**La somma liquidata
non è spesa di giustizia,
Va annotata nel reg. mod. 1/A/SG
NON va
annotata nel foglio delle notizie**

La liquidazione viene effettuata dal magistrato titolare del giudizio in cui compare il collaboratore di giustizia ma pagata dal Ministero dell'Interno ufficio a ciò proposto, ai sensi del decreto legge 8/91 conv. in legge 82/1991 e nell'ambito dei decreti attuativi predisposti in concerto da Ministero dell'Interno, Ministero delle Finanze e Ministero della Giustizia

Le spese che l'avvocato affronta nel giudizio sono recuperate con la liquidazione ex art. 115 tusc.
Ottenta la liquidazione l'avvocato dovrà rivolgersi al Ministero degli Interni al quale produrrà copia del decreto di liquidazione ed emetterà fattura intestata al detto ministero degli interni

L' ammesso al programma di collaborazione NON ha diritto al rilascio gratuito di copie o certificazioni relative a procedure, civili e o penali, in cui sia parte a meno che non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

**L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura
NEGATIVO**

decreti di liquidazione
difensori testimoni di giustizia,
ai sensi e per gli effetti
dell'art. 115 d.P.R. 115/2002
DAG.21/02/2024.0039354.U



per quanto di specifico interesse, l'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge n. 6/2018 ha previsto, tra le altre misure di sostegno riconosciute ai testimoni di giustizia, l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti delle facoltà riconosciutagli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile. ... emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore del testimone di giustizia, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 82 e 84 d.P.R. n.115 del 2002.

*In particolare, la disposizione prevede che al riguardo “si applichino le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.... “**nulla osti al pagamento con il capitolo 1360**”DAG.21/02/2024.0039354.U*

*in data 9 febbraio u.s., sul sistema SIAMM ARSPG 2.0 è stata pubblicata la news: “Avvocato del testimone di giustizia- Art. 6 lett. e) Legge 6/2018. È stata introdotta specifica voce nella qualifica dei difensori per la liquidazione dell'Avvocato del testimone di giustizia” che consente il pagamento del compenso dei difensori dei testimoni di giustizia oltre alla sua **ANNOTAZIONE SUL FOGLIO DELLE NOTIZIE.**” [DAG n. 20042 del 29 gennaio 2024]*

Vedi slide che segue

- 2 -

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6
DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI
TESTIMONI di GIUSTIZIA.
(sulla definizione di testimone di giustizia si rinvia
all'articolo 2 della normativa in oggetto)

by
C. G. W.

è pertanto possibile registrare sul sistema SIAMM il decreto di liquidazione dell'avvocato del testimone di giustizia, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Legge 6/2018 e successivamente inoltrarlo, con le modalità già previste, al funzionario delegato per il pagamento degli importi dovuti
DAG.21/02/2024.0039354.U



Foglio delle Notizie
chiuso con
ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO
PER IL RECUPERO



Art. 115-bis T.U. spese di giustizia
Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa

**Spesa annotata
a reg. mod. 1/A/SG
e nel Foglio delle Notizie**

c.1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

by
C. G. W.

Foglio delle Notizie
chiuso con
**ATTESTAZIONE
NON
C'E' TITOLO
per il recupero**

Foglio delle Notizie
riaperto con
**ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO
per il recupero**

liquidazione onorari e spese al difensore d'ufficio art. 116 tusg

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.



Il comma 1 dell'articolo sostituisce, abrogandolo ex art 299 tusg, il comma 2 dell'art. 32 disp. att. c.p.p.
Se l'avvocato dimostra di non aver recuperato nulla dal difeso, il compenso è liquidato dallo Stato, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come accade se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga. cfr = Relazione illustrativa del testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia



spesa annotata nel
reg. mod. 1/A/SG
e nel
foglio delle notizie

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.



La norma in esame costituisce un'eccezione al disposto dell'art.109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda nei casi disciplinati dall'art 116 l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

Cfr. DAG.27/02/2007.0025211.U

Chiusura del
foglio delle notizie con
C'E'
titolo per il recupero se manca
richiesta ammissione pss

Annullamento del precedente
Foglio delle Notizie e
Chiusura del (nuovo)
foglio delle notizie
con NON C'E'
titolo per il recupero
se vi è richiesta ammissione pss

- 1 -

**liquidazione onorari e spese
al difensore d'ufficio di persona irreperibile
art. 117 tusg**

by
C. G. W.

irreperibile

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

**somme da iscriversi a mod. 1/A/SG
e in Foglio delle Notizie**

Corte di Cassazione sez. IV 17 dicembre 2008 n. 46392
“...ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio di persona irreperibile, a fronte di una formale dichiarazione di irreperibilità già intervenuta in sede processuale principale, **non può sostenersi sussistente l'onere a carico del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex articolo 117, DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, di esperire nuove ricerche dell'imputato si da fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo**”

*L' articolo 32 bis delle disp. att. c.p.p., introdotto dall'articolo 18 della legge n. 60/2001, prevede che al difensore di ufficio dell'irreperibile è liquidato dello Stato il compenso nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, in caso di irreperibilità del difeso. **Lo Stato recupera (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) quando il difeso diventa reperibile.***

cfr = Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Vedi slide che segue

- 2 -

**liquidazione onorari e spese
al difensore d'ufficio di persona irreperibile
art. 117 tusg**



by
C. G. W.

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato ...



**Foglio delle Notizie
chiuso con
ATTESTAZIONE**

NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO

L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura irreperibilità del soggetto tenuto al pagamento

Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.



**Foglio delle Notizie
con**

ATTESTAZIONE

C'E' TITOLO PER IL RECUPERO

Nel regime cartaceo il foglio notizie precedentemente chiuso con non c'è titolo poteva essere riaperto, l'attuale sistema informatico prevede invece l'annullamento del precedente foglio delle notizie e la predisposizione di uno nuovo

liquidazione onorari e spese al difensore d'ufficio del minore
art. 118 tuscg

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.



by
C. G. W.

limitatamente al compenso del difensore, c'è una ammissione d'ufficio al patrocinio, senza domanda dell'interessato, purché esistano le condizioni reddituali richieste in generale.

Quanto alle altre voci di spesa, si deve considerare che nel processo penale minorile non c'è condanna, sulla base dell'articolo 29 del d.lgs. n. 272/1989, alle altre spese anticipate, con la conseguenza che sempre, e indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese, che normalmente lo Stato anticipa e poi recupera nei confronti del condannato, rimangono a carico dell'erario.

Che l'ammissione di ufficio fosse limitata al compenso al difensore, lo conferma la circostanza che, nella prassi, non si è posto il problema per l'anticipo da parte dell'erario di spese, quali la consulenza tecnica di parte o le spese di notifica di testi a difesa, che, in caso di patrocinio a spese dello Stato, sono anticipate dall'erario invece che dalla parte.

cfr = Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

**somme da iscriversi a
mod. 1/A/SG
e in Foglio delle Notizie**

Vedi slide che segue

**liquidazione onorari e spese al difensore d'ufficio del minore
art. 118 tuscg**

by
C. G. W.



L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

decreto del magistrato che accerta il superamento dei limiti di reddito per ammissione a patrocinio a spese dello Stato

**il foglio notizie si chiude con
ATTESTAZIONE
C'E'**

TITOLO PER IL RECUPERO

**In assenza del decreto del magistrato, o di reddito inferiore all'importo di cui all'art. 76 tuscg, il foglio notizie si chiude con
ATTESTAZIONE
NON C'E'**

TITOLO PER IL RECUPERO

by
C. G. W.

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato Opposizione rigetto

In linea con i principi giurisprudenziali si ritiene che tali giudizi siano strettamente connessi all'esercizio del diritto di difesa in ambito penale e soggetti, quindi, ai principi dell'ordinamento processuale penale..

**Non dovuti contributo unificato
(rif. Circolare Min. Giust. 30 novembre 2022 n. 0242819.U)
e anticipazione forfettaria e imposta di registro**



**Le spese ed onorari del difensore
relative al giudizio di opposizione al rigetto
NON vanno annotate nel foglio notizie
e sono recuperate dal difensore direttamente
nei confronti del Ministero della Giustizia**

VENDITA BENI SEQUESTRATI

articolo 155 tusc

vedi **DAG.29/05/2018.0108285.U**

DAG.06/5/2024.0026997.U



by
C. G. W.

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
 - a) il contributo unificato **NB = *il contributo unificato si determina sulla somma conseguito a seguito della vendita del bene***
cfr. DAG.29/5/2018.0108285.U
 - b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
 - a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
 - b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
 - c) l'indennità di custodia;
 - d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.



L'imposta di registro e di trascrizione non sono contemplate perché a carico dell'acquirente
cfr dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia

≈ se la vendita viene effettuata dalla cancelleria è la stessa che provvederà ad annotazione e chiusura del foglio delle notizie e al successivo versamento somma ricavata al FUA
≈ Se la vendita viene delegata all'IVG o a professionista incaricato dal giudice sarà quest'ultima/o che procederà alle annotazioni e al recupero in pre deduzione sul prezzo ricavato

VENDITA di BENI CONFISCATI

articolo 156 tusg



by
C. G. W.

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:

- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
- b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
- c) l'indennità di custodia;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.



non ha ragione di essere l'annotazione delle altre spese come prenotate a debito, perché, trattandosi di beni dello Stato, il problema del recupero sul ricavato non si pone..

cfr dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia

≈ se la vendita viene effettuata dalla cancelleria è la stessa che provvederà ad annotazione e chiusura del foglio delle notizie e al successivo versamento somma ricavata al FUA

≈ Se la vendita viene delegata all'IVG o a professionista incaricato dal giudice sarà quest'ultima/o che procederà alle annotazioni e al recupero in pre deduzione sul prezzo ricavato

by
C. G. W.

**Corte di Cassazione
annullamento con rinvio
solo per alcuni imputati**

Provvedimento 22 maggio 2023 in Filo diretto



Chiusura
del Foglio delle Notizie
da parte della cancelleria del rinvio
con
ATTESTAZIONE
C'E' titolo per il recupero
per i coimputati condannati in via definitiva



**NESSUNA
ANNOTAZIONE
nel Foglio delle notizie
di spese a favore
delle Associazioni ONLUS**

“ Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell’importo forfettario per le notifiche d’ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali”.
Cfr. DAG. 28/02/2018.0040625.U

“ ..nessuna esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo unificato e dalle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del testo unico spese di giustizia può essere riconosciuto in favore delle associazioni di volontariato ONLUS”
cfr. Nota 21 aprile 2017 n 0079670.U

Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell’importo forfettario per le notifiche d’ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali”
cfr. Cassazione Civile sentenza 15 aprile 2021 . n 10013

**Se Onlus si costituisce
parte civile e viene
ammessa al pss in
caso di imputato
condannato
FOGLIO NOTIZIE
CHIUSO CON
ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO PER
IL RECUPERO**

Vedi slide che segue

nel procedimento penale le persone giuridiche possono accedere al patrocinio a spese dello Stato?

by
C. G. W.

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 22.03.2005 n° 11165

L'art. 90, compreso nel titolo relativo al processo penale, estende la tutela prevista per il cittadino italiano allo straniero ed all'apolide residente in Italia. L'art. 119, contenuto nel titolo concernente il processo civile, amministrativo, contabile e tributario, estende, invece - *espressamente* - la tutela oltre che allo straniero ed all'apolide, *agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica*.

Pertanto la previsione normativa si deve intendere nel senso che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi - e ciò in base ad una interpretazione di carattere sistematico - in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale. Non è per converso accettabile un'interpretazione estensiva della normativa sul patrocinio a spese dello Stato che porti a ricompendervi le spese sostenute nella fase delle indagini preliminari dagli enti esponenziali.

Tale interpretazione, infatti, sarebbe contraria al tenore letterale della norma e non può essere ricavata dall'intero contesto normativo che regola l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'Associazione italiana (omissis) Onlus, in persona del legale rappresentante, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in sede di reclamo, aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP del 26.2.2003 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza dalla stessa presentata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Udine, nel provvedimento censurato, rilevava che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata dall'Associazione nel corso delle indagini preliminari al fine di esercitare le facoltà di intervento a norma degli artt. 91 e 93 c.p.p.; poiché in tale fase del procedimento non è ammissibile la costituzione di parte civile, doveva ritenersi esclusa la possibilità di giovare del patrocinio pubblico subordinata nel procedimento penale all'esercizio dell'azione civile (v. artt. 74 e 119 DPR 115/2002).



by
C. G. W.

Uffici Giudicanti
Impugnazione
e
Ricorso in Cassazione
Processo Penale



**in caso
di
impugnazione**

a) se l'imputato propone appello e questo è rigettato o dichiarato inammissibile, il condannato deve pagare le spese del giudizio di primo e secondo grado;

b) se l'imputato viene assolto in primo grado e condannato in appello, deve pagare le spese di 1° e 2° grado di giudizio;

c) se l'imputato propone appello e l'appello è accolto anche solo parzialmente il condannato non paga le spese di 2° grado ma è tenuto a pagare solo le spese di 1° grado;

d) se è rigettato l'appello proposto dal solo P.M., l'imputato non deve pagare le spese del 2° grado di giudizio;

e) se è rigettato l'appello proposto sia dall'imputato che dal P.M., sono poste a carico dell'imputato le spese del 2° grado di giudizio;

f) se è proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile o respinto, l'imputato deve pagare le spese del grado di giudizio (art. 616 c.p.p.);

g) l'imputato deve pagare anche le maggiori spese del giudizio di impugnazione se, su appello del P.M., la sentenza è riformata «*in peius*»;

h) se l'imputato, condannato in primo grado, viene assolto in sede di appello, non deve pagare né le spese di 1° e 2° grado;

i) l'imputato non è tenuto a pagare le spese processuali quando la sentenza impugnata viene annullata «senza rinvio», purché sia stato accolto — sia pure parzialmente — almeno uno dei motivi proposti.

by
C. G. W.

**In relazione alle
spese anticipate e
prenotate a debito
CHIUSURA
Foglio Notizie
con
ATTESTAZIONE
C'È
titolo per il
recupero**

**CHIUSURA
Foglio Notizie
con
ATTESTAZIONE
NON C'È
titolo per il
recupero**

impugnazione ai soli effetti civili della sentenza penale di PRIMO GRADO

Art. 574. c.p.p.

Art. 574. c.p.p.

Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili.

1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.



CHIUSURA
Foglio Notizie
con
ATTESTAZIONE
Passaggio ad altro
grado

Vedi slide che segue

impugnazione ai soli effetti civili della sentenza penale di PRIMO GRADO

Art. 575. c.p.p.

Art. 575. c.p.p.

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali . L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.



**CHIUSURA
Foglio Notizie
con
ATTESTAZIONE
Passaggio ad altro
grado**

Vedi slide che segue

impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili PRIMO GRADO

Art. 576 c.p.p.

Art. 576 c.p.p.

Impugnazione della parte civile e del querelante.

1. La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì (2) proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.



**CHIUSURA
Foglio Notizie
con
ATTESTAZIONE
Passaggio ad altro
grado**

Vedi slide che segue

impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili **APPELLO o CASSAZIONE**

Art. 578 c.p.p.

Art. 578 c.p.p.

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili .



**NON c'è titolo
Per il recupero**

**Chiusura
foglio delle notizie
ATTESTAZIONE**

**C'E' titolo
per il recupero**


**In relazione a
quanto
stabilisce
in merito
la
Corte**



Vedi slide che segue

“impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili”

CHIUSURA e ATTESTAZIONE
articolo 573 codice di procedura penale



Comma 1

L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale



CHIUSURA
Foglio Notizie
con
ATTESTAZIONE
Passaggio ad altro
grado

Comma 1-bis

Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile



VEDI
SLIDE
CHE
SEGUE

Comma 2

L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

“impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili”

APPELLO e CASSAZIONE

articolo 573, comma 1-bis, codice di procedura penale

cf. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023.



**La cancelleria
del giudice/sezione penale**

*dovrà all'atto della trasmissione del fascicolo evidenziare alla cancelleria del giudice/sezione civile, la necessità di restituire la sentenza definitiva del giudizio relativo agli interessi civili, **spettando al settore penale di procedere all'avvio delle attività di riscossione.***



**CHIUSURA
Foglio Notizie
con
ATTESTAZIONE
Passaggio ad altra
fase**

Alla **CHIUSURA** del foglio delle notizie nella fase di proseguimento davanti al giudice civile provvede **la Cancelleria Civile** che **trasmette alla Cancelleria penale** copia della sentenza e Foglio delle Notizie con **ATTESTAZIONE C'E' o NON C'E'** titolo per il recupero e **TRASMISSIONE ALTRA FASE**

la Cancelleria penale Appello trasmette per il recupero unitamente alle spese prodotte nel giudizio penale all'ufficio recupero crediti individuato ai sensi dell'art. 208 tusc e dell'articolo 665 c.p.p.

la Cancelleria penale della Cassazione trasmette all'ufficio recupero crediti del giudice dell'impugnazione che provvederà ai sensi dell'art. 208 tusc e dell'articolo 665 c.p.p.

Vedi slide che segue

**impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili
APPELLO o CASSAZIONE
ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO
EX ARTICOLO 13 1-QUATER**

by
C. G. W.

Articolo 13 c. 1-quater DPR 115/02

“ Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. “



Il problema relativo all'istituto in oggetto riguarda la possibilità, o meglio l'obbligo, da parte delle cancellerie di procedere all'annotazione della spesa in oggetto nei registri e nel foglio delle notizie nonché alla riscossione quando l'impugnazione riguardi **procedure in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato**



**in questi casi la cancelleria
dovrà procedere
all'annotazione dell'importo nel
foglio delle notizie
e alla chiusura dello stesso con la
dicitura
“non vi è titolo per il recupero”
(DAG.26/02/2020.0038705.U)**

by
C. G. W.

Uffici Giudicanti
Imposta di Registro
nel
processo penale

IMPOSTA di REGISTRO



by
C. G. W.

gli atti penali sono pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione

ma

le sentenze che contengono condanna al pagamento di provvisoria o condanna al risarcimento del danno, sono soggette a registrazione in termine fisso.

la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi a controversie di cui il valore non eccede la somma di € 1.033 a indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito
DAG. 22/04/2022.0088930.U e AGE63171

sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato a seguito di remissione di querela e che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale se non vi era costituzione di parte civile non è soggetta all'obbligo della registrazione (Agenzia Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)

L'imposta di registro nell'importo comunicato dall'Agenzia delle Entrate è annotato, nel reg. mod. 2/A/SG e nel Foglio Notizie
ANCHE
se vi è condanna generica al risarcimento danni



Art. 205 tusg c.2-quinquies. l'imposta di registro per l'azione civile nel processo penale
è prenotata a debito
in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà e "per quota in parti uguali" DAG.03/03/2010.00322236.U

IMPOSTA di REGISTRO

Normativa di riferimento :

- ≈ articolo 59 c. 1 lett d) DPR 131/1986
- ≈ articolo 73-bis c. 1 e 2 DPR 115/2002
- ≈ articolo 73-ter c. 1 DPR 115/2002
- ≈ articolo 108 c. 1 lett c) DPR 115/2002



**Soggetta a
registrazione
la sentenza penale
che definisce ,
anche genericamente
sul quantum,
in relazione
all'azione civile**

**l'imposta di registro
è prenotata a debito a
carico dell'imputato
o del
responsabile civile**

direttive di riferimento Ministero delle Finanze

- ≈ circolare 10 giugno 1986, n. 37
- ≈ circolare 4 luglio 1989, n. 33
- ≈ circolare 17 novembre 1994 n 350
- ≈ circolare 7 aprile 1997, n. 100/E.
- ≈ risoluzione 6 agosto 2009 n. 26
- ≈ risoluzione 21 gennaio 2015 prot. 7807

Ministero Giustizia

- ≈ circolare n 12 del 30 giugno 1995
- ≈ circolare n 9 del 3 settembre 1997 che ha confermato l'indirizzo in circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989 e nota 1/6160/U/44 dell'1 giugno 2005 e circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 interpretazione condivisa dal Ministero delle Finanze con nota del 5 aprile 1997
- ≈ circolare 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010
- ≈ DAG.03/11/2017.0206556.U
- ≈ DAG.03/11/2017.0206556.U
- ≈ nota Ispettorato Generale prot. 109570/E del 28 maggio 2019
- ≈ DAG.28/11/2019.0229118.U

IMPOSTA di REGISTRO



by
C. G. W.

La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario, sarà effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato prevedendone la trasmissione alla definitività (irrevocabilità) della sentenza circolare Ministero Giustizia-Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010

Soggette a registrazione le sentenze penali di condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinato avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione nell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole " *ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267*" le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito)

*La liquidazione dell'imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l'adempimento, secondo il disposto del nuovo articolo 73-ter e del novellato articolo 208 del Testo Unico delle spese giustizia deve essere curato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione
Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva dell'annotazione del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame*

IMPOSTA di REGISTRO



La materia relativa ai **TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI penali** è disciplinata dall'articolo 13 del testo unico imposta di registro e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia .

Per il provvedimento emesso nel processo penale la *registrazione dovrà essere richiesta entro il citato termine di legge [NDR = entro trenta giorni dal passaggio in giudicato] decorrente dalla data di annotazione della irrevocabilità della sentenza*

.. cfr. Ministero della Giustizia prot. n. 20875 del 9 febbraio 2010 prot. n.206456 del 3 novembre 2017 e prot. 229118 del 23 novembre 2019

La sentenza sarà trasmessa , non prima di 10 giorni e entro 30 giorni a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato (irrevocabilità) e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La cancelleria annoterà nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie l'importo comunicato dall'Agenzia delle Entrate

IMPOSTA di REGISTRO



by
C. G. W.

Per costante indirizzo della giurisprudenza di Legittimità “ *Non soggetti a registrazione i provvedimenti adottati indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo instaurato – di cognizione, esecutivo o cautelare, penale con costituzione di parte civile (non solo in caso di appello avverso le sentenze del giudice di Pace) – se il valore eccede le € 1033,00 anche se inerenti una causa iniziata con valore superiore, essendo l’imposta di registro relativa all’atto (al decisum), all’effettivo contenuto del provvedimento* “

Indirizzo confermato Ministero Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U e Agenzia delle Entrate AGE63171



**i provvedimenti in questione
NON
VANNO
annotati nel foglio delle notizie**

by
C. G. W.

Uffici Giudicanti
Imposta
di
Trascrizione
nel
processo penale

IMPOSTA di TRASCRIZIONE



by
C. G. W.

IN MATERIA DI TRASCRIZIONE

Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002). I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali *Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U*

IMPOSTA di

TRASCRIZIONE

sequestro conservativo

disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario per la trascrizione e la cancellazione del sequestro.

L'ufficio finanziario non può esigere nessuna tassa o diritto da parte della Procura salva l'azione contro il condannato.

Tali spese andranno da parte dell'ufficio finanziario con mod. 30 presentate a debito [= annotate da parte della cancelleria nel reg. 2/A/SG e nel foglio notizie] e recuperate dall'ufficio finanziario dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Il sequestro si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna la Cancelleria entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione.

Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U

**Sequestro conservativo
beni iscritti al PRA**



non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico rif .DAG.01/06/2011.0076260.U

PROCESSO PENALE

riferimenti normativi

≈ art. 316 c.p.p.

≈ art. 103 disp. att. c.p.p.

≈ articoli 15 e 16 decreto legislativo n. 374/1990

≈ articolo 107 testo unico spese di giustizia

≈ Ministero Giustizia DAG.14/05/2008.0068357.U

≈ Ministero Giustizia DAG.10/12/2021.0247989.U



SPESE

Con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato Rif. DAG.10/12/2021.0247989.U

- a) **Esenti da pagamento dell'imposta se richieste dal pubblico ministero a tutela dell'erario**
- b) **Con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ma nell'interesse di privati**
- c) **Con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ex art. 316 c.p.p.** Rif. Art. 15 e 16 decreto legislativo 374/1990 DAG.10/12/2021.0247989.U

IMPOSTA di TRASCRIZIONE



by
C. G. W.

**il sequestro
conservativo ai
sensi dell'articolo
317 c.p.p. oltre
che dal P.M. può
essere richiesto
dalla parte civile.**

Se parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato la trascrizione viene effettuata con prenotazione a debito. rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

Se parte civile non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese di trascrizione vanno anticipate dalla parte stessa. (ai sensi dell'art.317 c.p.p. punto 3 il sequestro è effettuato dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili) rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U e DAG.10/12/2021.0247989.U

*ove il sequestro conservativo fosse stato richiesto dal P.M. e il processo si definisce con sentenza di condanna irrevocabile trova , ai fini del recupero delle spese, applicazione il comma 2-sexies dell'articolo 205 dpr 115/02
Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U e
DAG.10/12/2021.0247989.U
SPESE annotate nei reg. spese e
nel foglio delle notizie*

Art. 205 c. 2-sexies tusc
*“gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.”
SPESE annotate
nei reg. spese e
nel foglio delle notizie*

IMPOSTA di TRASCRIZIONE

sequestro preventivo

art. 104 e 104 bis
disp. att. c.p.p.



sequestro probatorio

sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal c.p.c. per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili

SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie i]

- sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici

- sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa

SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

- sulle azioni e quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali con l'iscrizione nel registro delle imprese

- sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario

- nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario

Spese annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione.

Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U

IMPOSTA di TRASCRIZIONE



by
C. G. W.

*confisca di beni
immobili*



si procede alla trascrizione con esenzione dell'imposta ipotecaria. Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U

*confisca di beni
immobili con
acquisizione al
patrimonio del comune*



si procede alla trascrizione della sentenza penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva. Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

*sequestro e la confisca
in relazione a delitti di
criminalità organizzata*



*si procede alla trascrizione della sentenza penale tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto i beni vengono devoluti allo stato
Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U*

*misure patrimoniali
di prevenzione.*



*Il provvedimento di sequestro e la confisca dei beni è soggetto a trascrizione senza oneri tributari
Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U*

by
C. G. W.

***FOGLIO
DELLE NOTIZIE***

Stralcio

dal

***MANUALE
OPERATIVO***

1- FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO

by
C. G. W.



Nel Foglio delle Notizie sono riportate le annotazioni fatte, rispettivamente, nel Registro delle spese pagate e in quello delle spese prenotate a debito, purché utili per il recupero.

La compilazione del Foglio delle Notizie prevede l'annotazione dei dati del provvedimento e le rispettive notizie, ovvero le voci di spesa vere e proprie. Si possono presentare dei casi in cui per uno stesso Procedimento possono esservi più titoli per il recupero, dunque una molteplicità di provvedimenti, cui fanno riferimento differenti gruppi di notizie.

La sezione dei dati del provvedimento adottato dal giudice richiede che siano registrati il numero, il tipo di provvedimento, la sede/sezione e la data di emissione.

Nel settore penale è possibile scegliere la *destinazione* delle notizie, intendendo la fase o il grado cui inviare il foglio, nonché la relativa sede.

In alternativa si può indicare se c'è titolo per il recupero oppure no: questo è il caso o di appello (parziale, tardivo ...) oppure di passaggio degli atti in archivio.

Il Foglio delle Notizie può essere redatto per grado o per singola fase dello stesso grado, seguendo tutto l'iter processuale.

La sezione delle *notizie* riporta sia le voci di spesa prenotate a debito che quelle pagate riguardanti il medesimo numero di ruolo generale o notizia di reato, nonché le spese degli ufficiali giudiziari.

Nel caso di Provvedimento impugnato è necessario inserire anche la Notizia di Reato (RG) e la sede corrispondente : in questo modo si individuano le voci di spesa iscritte nel primo grado di giudizio, da aggiungere alle eventuali voci di spesa del secondo grado o provenienti da altre sedi, qualora via sia stato un passaggio di competenza del Procedimento.

È possibile, infine, che si presenti il caso in cui, sebbene sia stato inviato il Foglio delle Notizie all'Ufficio del Recupero, subentrino altre spese, anche queste da recuperare: in questa circostanza all'atto della nuova compilazione del *foglio* si evidenziano le spese già inviate al recupero, e risultano *lavorabili* solamente le nuove spese iscritte (foglio notizie suppletivo).

La funzionalità del Foglio delle Notizie consente altresì di elaborare le differenti posizioni debitorie, evidenziando le spese in capo a ciascun imputato / parte processuale.

2- FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO

by
C. G. W.

La voce di menù “Foglio delle Notizie” consente di accedere alle seguenti funzionalità:

- Compilazione/ Impugnazione;
- Stralcio/Riunione/Unione;
- Fallimenti/Successioni/Corpi di Reato;
- Visualizzazione;
- Scadenziario.



Compilazione

La prima fase della funzionalità consiste nella ricerca del Procedimento per il quale si vuole compilare il Foglio delle Notizie: all'Utente si presenta, quindi, una maschera di ricerca che riporta i criteri selettivi opportunamente aggregati.

Un Procedimento può essere ricercato per:

Dati del Procedimento quali Settore (*Penale/Civile*), NR/RG, Tipo Registro, Sede, Fase e Sede della Fase (ovviamente nel caso di processi penali); *La funzionalità consente all'Utente di compilare il Foglio delle Notizie per un dato Procedimento in modo del tutto automatico: il Sistema aggrega le spese prenotate a debito e le spese anticipate procurandosi i dati dai*

due Registri di riferimento prendendo come elemento comune la notizia di reato o il ruolo generale.

La Compilazione del foglio prevede la stampa dello stesso al termine della registrazione previo inserimento dei dati inerenti alla chiusura dello stesso (PROVVEDIMENTO).

Il Sistema permette di visualizzare sempre a monitor lo stato ed il numero delle spese registrate per un dato procedimento, ma la stampa del foglio risulta possibile solo all'atto della chiusura dello stesso, o se è già presente un provvedimento precedentemente inserito.

La funzionalità si articola in due fasi:

- *Ricerca del Procedimento;*
- *Compilazione del Foglio delle Notizie.*

3-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)



Stralcio

Con questa funzionalità è possibile “trasferire” le Notizie di Spese da un Procedimento ad un altro. Ciò è possibile solamente per i procedimenti penali e quindi nella maschera di ricerca il criterio del settore risulta bloccato e non lavorabile. Introdotti gli estremi del Procedimento di partenza si può effettuare la ricerca.

Selezionato il fascicolo si visualizza il primo pannello denominato “Procedimento”, con i dati della notizia di reato, della sede e del registro (eventualmente anche della fase). Successivamente sarà necessario selezionare il **PROCEDIMENTO DI DESTINAZIONE**, utilizzando l’apposito tasto posto al centro della pagina, sul lato destro. Si aprirà la consueta pagina di ricerca e qualora il procedimento non fosse già presente in base dati, sarà possibile inserirlo direttamente utilizzando l’apposita funzionalità nel menu **AZIONE**. Dopo aver quindi selezionato anche il procedimento di destinazione, nel pannello denominato **NOTIZIE** è possibile selezionare le spese dal Procedimento di provenienza (*procedimento padre*), visualizzate nella tabella superiore, con il meccanismo delle checkbox e trasferirle nella tabella relativa al Procedimento di destinazione mediante la freccia verde indirizzata verso destra. Inoltre è possibile abilitare la casella denominata “Copia Tecnica”, effettuando un click del mouse nella casella corrispondente e selezionando “sì”, con la quale si può tenere traccia della spesa trasferita anche nel Procedimento di provenienza.

E’ possibile terminare l’operazione cliccando sul tasto “Registra”.

4-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)



by
C. G. W.

trasferimento di fase o competenze

L'Utente (firmatario del Foglio delle Notizie) è tenuto a decidere quali, tra le spese presenti nella tabella, sono da inviare presso altra Sede per un trasferimento di fase o competenze; ciò è fatto spuntando la casella presente nella prima cella della riga denominata "RIPETIBILE" corrispondente alla spesa da inviare in funzione della Sede selezionato nel settore "Dati Provvedimento".

Dopo aver inserito i "Dati Provvedimento" il sistema mostrerà la stringa riassuntiva. Questa deve essere selezionata affinché la compilazione avvenga in maniera completa e corretta. Dopo aver selezionato il provvedimento inserito, sarà necessario spuntare le spese ripetibili in basso e poi registrare tramite l'apposito tasto in VERDE presente nella parte bassa della pagina

5-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)

by
C. G. W.



Foglio notizie negativo

Nel caso in cui all'atto della compilazione, non siano presenti spese o comunque non siano ripetibili, è necessario comunque procedere con la compilazione di un foglio notizie "NEGATIVO". Sarà necessario inserire un nuovo provvedimento, di qualsiasi tipologia tra quelle disponibili (variabili in funzione dell'ufficio compilatore), e poi selezionare la casella in basso, che riporta appunto la dicitura *Foglio Notizie Negativo*

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile effettuare la stampa che ovviamente non riporterà alcun importo.

La trasmissione del foglio notizie negativo sarà visualizzabile sia dall'ufficio compilatore, sia dall'ufficio eventualmente destinatario del provvedimento.

Tale visualizzazione avverrà tramite una notizia fittizia di importo uguale a zero, non selezionabile, con indicazione della sede di provenienza.

Qualora il pannello dei "Risultati" della ricerca di un fascicolo dia risultato negativo, il sistema dà la possibilità di registrare il nuovo fascicolo attraverso la pressione del pulsante "Inserisci nuovo Procedimento" e riportando gli estremi di questo. T

Tale eventualità si ha quando il procedimento non è stato registrato.

La procedura si rende necessaria per un eventuale stampa del foglio negativo o per poter visualizzare tutte le spese trasmesse da altri uffici giudiziari o altre fasi.

Dopo aver creato il procedimento, nella fase di compilazione saranno visibili tutte le spese trasmesse, con i relativi uffici mittenti che le hanno inserite.

**6-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO)**



by
C. G. W.

Foglio notizie integrativo/suppletivo

Sarà possibile, in qualsiasi momento, compilare un foglio notizie integrativo/suppletivo inserendo un nuovo provvedimento e selezionando eventuali spese sopravvenute successivamente.

Per avere la percezione di eventuali spese sopravvenute per procedimenti con foglio notizie già compilato, è possibile ricercare il fascicolo abilitando la casella **FOGLI NOTIZIE INTEGRATIVI**.

Tale funzionalità restringerà i risultati ai soli procedimenti con spese potenzialmente ripetibili, concretizzatesi in data successiva all'ultima compilazione del foglio notizie (negativo o positivo indifferentemente).

FAQ Ministero della Giustizia Portale SIAMM

E' possibile eseguire lo stralcio di spese da un procedimento all'altro solo se le spese in esame non sono state inviate all'ufficio per il recupero crediti o archiviate.

Usa apposita funzione di SIAMM seleziona le spese da stralciare.

Dopo lo stralcio le spese si vedono solo separatamente

7-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)

by
C. G. W.



Visualizzazione

La funzionalità di Visualizzazione permette all'Utente di visionare e ristampare il *Foglio delle Notizie Utili* che deve essere allegato al sottofascicolo processuale ed una copia inviata all'ufficio Recupero Crediti, se già compilato in precedenza. Per produrre la stampa di un Foglio delle Notizie già compilato si deve ricercare il fascicolo attraverso la voce Ricerca nel pannello dei Risultati della ricerca, selezionare il Procedimento di interesse e scegliere la voce "Visualizza Foglio Notizie". Sulla schermata successiva, si potrà selezionare il provvedimento e premere sul pulsante "STAMPA" (di colore verde), posto subito sotto il pannello dei provvedimenti. Tale pulsante stamperà solo il provvedimento selezionato, mentre senza alcuna selezione, stamperà tutti i provvedimenti in ordine cronologico, attribuendo la dicitura INTEGRATIVO a tutti quelli successivi al primo.

Riunione

Con questa funzionalità è possibile trasferire le Notizie di Spese da procedimento ad un altro in seguito ad una riunione dei fascicoli. La sequenza ripercorre i passi relativi a quella dello "Stralcio".

Unione

Con questa funzionalità è possibile trasferire le spese da un procedimento con registro "ignoti" a uno con registro "noti".

Dopo aver indicato i criteri di ricerca e aver selezionato il procedimento di interesse nel pannello "Risultati", nel pannello "Procedimento" andrà ricercato e selezionato il procedimento su cui trasferire le spese; successivamente nel pannello "Unione" si procederà nello stesso modo previsto e descritto nella funzionalità "Stralcio".



8-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)



ANNULLAMENTO

Con questa funzionalità è possibile annullare la compilazione di un Foglio delle Notizie relativo ad un procedimento, senza tuttavia in alcun modo modificare le spese ad esso associate.

La prima fase è rappresentata dalla ricerca del Procedimento mediante la funzionalità della “ANNULLAMENTO Foglio Notizie” dalla quale è possibile selezionare il Procedimento di interesse. Una volta selezionato il procedimento sarà sufficiente premere il pulsante chiamato “Annulla Foglio Notizie”, in seguito il sistema chiederà la conferma dell’annullamento del Foglio Notizie.

L’annullamento di un Foglio delle Notizie non comporta l’eliminazione dai rispettivi registri delle spese annotate per il Procedimento in esame; a questo punto è possibile tornare nuovamente alla Compilazione del foglio per lavorare nuovamente tali notizie.

Effettuato l’annullamento è possibile stampare una ricevuta tramite l’apposito tasto presente sulla fascia verde di conferma, che potrà anche essere inviata all’ufficio di fase successiva a cui era stato destinato il FN, affinché effettui l’annullamento della trasmissione anche sulla sua sede.

Nel caso in cui la compilazione da annullare sia stata una Trasmissione Atti ad altro ufficio/fase, occorrerà comunicare con il destinatario in modo che venga effettuato l’annullamento anche in tale sede, direttamente dal menu SCADENZARIO

9-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)



by
C. G. W.

Scadenario Foglio Notizie

Lo Scadenario del Foglio delle Notizie è una funzionalità che permette di visualizzare se sono state inviate presso l'ufficio dove l'Utente è connesso delle notizie da altri uffici, fasi o sedi. Dopo aver cliccato sulla voce della funzionalità si apre una maschera di ricerca e nei risultati sono riportati gli estremi dei procedimenti per i quali c'è stato un invio di notizie; la tabella reca le informazioni circa l'Ufficio Giudiziario dal quale provengono queste notizie, gli estremi del procedimento per le quali sono state annotate. Nei casi di fogli notizie provenienti da altre sedi, tramite il menu a tendina in basso, sarà necessario inserire lo stesso procedimento nella propria basedati (stessa sede e stessi numeri di procedimento e registro), tramite la funzionalità **INSERISCI NUOVO PROCEDIMENTO**. Solo dopo le due operazioni, sarà possibile spostare le spese dal procedimento di provenienza a quello di destinazione, tramite la funzionalità di **STRALCIO/RIUNIONE Foglio Notizie**.

Nei casi invece di fogli notizie provenienti da altri uffici o fasi (solo per procedimenti penali), non si dovrà effettuare alcuna operazione.

A parità di notizia di reato, il sistema farà convergere le notizie trasmesse direttamente nel procedimento di fase creato. Per tutti i fogli notizie trasmessi e visibili nella sezione **SCADENZARIO**, è stata introdotta una nuova funzionalità, disponibile nell'apposito menu a discesa, che permetterà di "Annullare" la trasmissione nel caso l'ufficio mittente comunichi di aver commesso qualche errore (tale ufficio dovrà a sua volta annullare anche il proprio foglio notizie per procedere con una nuova compilazione/trasmissione).

Nel caso in cui la ricerca del foglio notizie non produca alcun risultato, sarà possibile stampare una "certificazione" che dimostri appunto che non risultano trasmissioni di notizie da parte di altri uffici o sedi, che sarà possibile allegare al fascicolo cartaceo per dimostrare che a quella data non vi erano notizie da acquisire. Per effettuare la stampa sarà sufficiente scegliere, dal menu delle azioni possibili, la funzione **STAMPA CERTIFICAZIONE ASSENZA RISULTATI RICERCA**

CORPI di REATO

Questa funzione permette la creazione del Foglio delle Notizie nel caso di Corpi di Reato, quindi di fascicoli di Vendita singolo o cumulativa di corpi di reato.

La funzionalità si articola in più fasi:

- ≈ Ricerca del Procedimento d'interesse;
- ≈ Compilazione delle *notizie*;
- ≈ Gestione dei Pagamenti Volontari.

La schermata è formata da quattro riquadri:

- *Notizie*,
- *Notifiche Ufficiale Giudiziario*,
- *Pagamento Volontario*,
- *Note*.



by
C. G. W.

Foglio delle Notizie

Tabelle


Riepilogative

Uffici Giudicanti

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

**La tenuta, chiusura e annotazione del foglio delle notizie nel fascicolo processuale è
OBBLIGATORIA
anche quando non ci sono spese da annotare**



by
C. G. W.

“al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.

[rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d]

**CHIUSURA
del
FOGLIO
delle
NOTIZIE
nel
Processo
civile
e
penale**



*Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento.
cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9*

Processo penale minorile provvedimento 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 *“va ribadito l'obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro “*

ATTESTAZIONE

a seguito chiusura
del
FOGLIO
delle
NOTIZIE

by
C. G. W.



Passaggio
ad altra
fase
o grado
del
giudizio

C'è
titolo
per il
recupero

NON
c'è
titolo
per il
recupero

**provvedimento definitivo
del giudizio:**

titolo per il recupero

(rif. = circolari giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
DAG.25/02/2015.0032675.U DAG.30/12/2009.0161977.U)

provvedimento revoca del patrocinio :

titolo per il recupero

(rif. = circ. prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005)

Qualora si dichiari l'esistenza del titolo per il recupero, si dovrà individuare, tramite flag apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate ad essere iscritte nel modello 3/A/SG"

**L'attuale applicativo SIAMM
prevede la compilazione del foglio notizie in file
txt che permette la dicitura **NEGATIVO****

ATTESTAZIONE di chiusura del Foglio delle Notizie

by
C. G. W.

Il Foglio delle Notizie
va chiuso con attestazione alla definizione di
ogni fase e/o grado del giudizio

definizione di
fase e/o grado del giudizio



Il Foglio delle Notizie
va chiuso con



Passaggio ad Altra
FASE O GRADO DEL GIUDIZIO

definizione del giudizio



Il Foglio delle Notizie
va chiuso con



C'è titolo per il recupero

o

NON C'è titolo per il recupero

definizione
del giudizio



SE non ci sono
spese annotate
e condanna
alle spese
Il Foglio
delle Notizie
va chiuso con



NON
C'è titolo
per il
recupero



Ricordare che le spese anticipate
possono essere chieste
nei 10 anni di definizione del
giudizio quindi si riapre il Foglio
delle Notizie
C'è titolo per il recupero



L'attuale applicativo SIAMM prevede la
compilazione del foglio notizie in file txt che
permette la dicitura **NEGATIVO**

by
C. G. W.

Annotazione
nei registri tusc
e nel foglio delle
notizie spese
anticipate
e/o prenotate a
debito
nel processo penale
si ha

Ufficio giudicante

nelle ipotesi di

- Ammissione al gratuito patrocinio
- costituzione di parte civile
- Pubblica amministrazione o ente onlus parte civile nel processo
- espressa disposizione normativa che dispone anticipazione e/o prenotazione a debito

PROCESSO PENALE

Ufficio requirente

per spese occorrenti

fase delle indagini

- spese di giustizia (consulenze, custodie, traduzioni) cap.1360
- intercettazioni telefoniche e ambientali cap.1363

fase processuale

- testimoni, consulenze

by
C. G. W.

Chiusura e attestazione del foglio delle notizie

**IMPUTATO
AMMESSO
PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO**

**foglio notizie
Positivo**

Appello di uno o più imputati
ai sensi art.587
l'impugnazione se non fondata
su motivi esclusivamente
personali giova anche agli altri
imputati non appellanti
ATTESTAZIONE passaggio
ad altro grado

**Grado di appello
fascicolo processuale
e foglio delle notizie**

**foglio notizie
Positivo**

**NO Appello o definizione
appello
Imputato Condannato**

Ufficio recupero credito, ufficio
individuato ex art. 208 t.u., per invio
concessionario copia provvedimento e
foglio notizie **ATTESTAZIONE** non c'è
titolo perché parte ammessa al
patrocinio ma si recuperano le spese
anticipate tabella A allegata d.m. di cui
all'art. 205 t.u.
(rif.DAG.06/02/2018.0025247.U)

**IMPUTATO NON AMMESSO PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO**

**foglio notizie
Negativo**

**Appello di uno
o più imputati**


**Grado di appello
fascicolo processuale
e foglio delle notizie
ATTESTAZIONE** passaggio altro grado

**NO Appello
Imputato Condannato**

**Ufficio recupero credito
per recupero spese forfettarie anticipate**

Chiusura e Attestazione foglio delle notizie penale Giudizio con parte civile

by
C. G. W.



COMUNICAZIONI DECRETI di LIQUIDAZIONE

by
C. G. W.

DECRETO liquidazione CTU
nel processo civile

DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o
CTP parte ammessa
Nel processo civile



si comunicano al Pubblico Ministero e/o Procuratore
Generale anche se non parti processuali ai soli fini
dell'eventuale impugnazione ex articolo 170 tusg

PROCESSO PENALE

DECRETO liquidazione Perito si comunica



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Perito
≈ Parte processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158
c.p.p.) , parte civile (vedi art. 154 c.p.p.)]

DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o
CTP parte ammessa si comunica



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Difensore , Consulente Tecnico di Parte
≈ Parti processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158
c.p.p.) parte civile (vedi art. 154 c.p.p.) esclusa la parte
ammessa a favore della quale la spese è effettuata(nota
12/5/ 2016 n. 0087917/U)]

DECRETO liquidazione CTP del P.M. se
liquidato dal giudicante si comunica



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)
≈ Consulente
≈ Parte processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158
c.p.p.) , parti civili (vedi art. 154 c.p.p.)]anche se
ammesse al pss]

FASE PRE PROCESSUALE

DECRETO liquidazione Consulente del P.M.
si comunica



≈ Consulente (vedi art. 151 c.p.p.)